

Allegato 1

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005

Bando misura 223 (ART. 45)

Indice:

1. Denominazione della misura.
2. Codice misura
3. Obiettivi della misura
4. Soggetti ammessi a presentare domanda
5. Tipologia di investimento previsto.
 - a) boschi permanenti
 - b) realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di Comuni con alta densità abitativa
 - c) realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura (paesaggistica, antirumore, ecc.), in prossimità di canali, corsi d'acqua, infrastrutture lineari o aree industriali.
 - d) realizzazione di impianti con piante micorrizate con tartufi
- 5.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni
6. Tipologia di spesa ammissibili
 - 6.1 Ulteriori specifiche
 - 6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni
7. Localizzazione dell'investimento e degli interventi
8. Dimensione dell'intervento
9. Settori di produzione interessati
10. Condizioni di accesso relative ai beneficiari
11. Impegni specifici collegati alla misura
 - 11.1 - Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento
 - 11.2 - Obblighi successivi al pagamento
 - 11.3 - Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post
12. Tassi di contribuzione e minimi/massimali
13. Priorità
 - 13.1 - Priorità soggetti privati
 - 13.2 - Priorità soggetti pubblici
14. Procedure di attuazione

14.1 - Procedimento amministrativo

14.2 - Fasi del Procedimento

14.3 - Costituzione del fascicolo aziendale

14.4 - Luogo e Modalità e di presentazione delle domande

14.4.1 - Domande di Aiuto e di Pagamento

14.4.2 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

14.4.3 - Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento

14.5 - Termini per la presentazione delle domande

14.5.1 - Domanda di aiuto

14.5.2 - Domanda di pagamento per i lavori di impianto.

14.5.3 - Presentazione delle domande di pagamento per cure colturali

14.5.4 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

14.5.4.1 - Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione

14.5.4.2 - Richieste di anticipo

14.5.4.3 - Richieste di stato di avanzamento

14.5.4.4 - Richieste di Varianti e/o Proroghe

14.5.4.5 Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso) o per cause volontarie

14.5.4.6 Comunicazioni di decesso e/o richieste di subentro impegno

14.6 - Ricevibilità delle istanze

14.6.1 - Domande di Aiuto e di Pagamento

14.6.2 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione

14.7 - Documentazione da presentare

14.7.1 - Al momento della domanda di aiuto

14.7.2 - In fase di completamento

14.7.3 - Al momento della richiesta di anticipo

14.7.4 - Al momento della richiesta di variante

14.7.5 - Al momento della richiesta di proroga

14.7.6 - Al momento della comunicazione per rinuncia o variazione per cause forza maggiore (escluso decesso)

14.7.7 - Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale

14.7.8 - Al momento della domanda di pagamento per i lavori di impianto (a titolo di stato avanzamento lavori o di saldo)

14.7.9 - Al momento della domanda di pagamento per le cure colturali e mancati redditi

14.8 - Adempimenti istruttori

- 14.8.1 - Istruttoria domanda di aiuto
 - 14.8.1.1 - Istruttoria preliminare
 - 14.8.1.2 Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento
 - 14.8.1.3 - Adempimenti domande ammesse/non ammesse
- 14.8.2 - Istruttoria Anticipo
- 14.8.3- Istruttoria di SAL
- 14.8.4 - Istruttoria modifica atto di assegnazione
 - 14.8.4.1. - Istruttoria variante progettuale
 - 14.8.4.2. - Istruttoria proroga
 - 14.8.4.3 - Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore
- 14.8.5 - Istruttoria domanda di pagamento per per i lavori di impianto.
- 14.8.6 - Istruttoria domanda pagamento per le cure colturali e mancati redditi
- 14.8.7 - Istruttoria di recupero
- 14.9 - Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008
- 14.10 – Monitoraggio

ALLEGATI

- Allegato A) - Specie arboree o arbustive utilizzabili per gli imboschimenti di cui ai punti 5.a, 5.b e 5.c del bando
- Allegato B) - Specie arboree o arbustive utilizzabili negli interventi di imboschimento in aree a spiccata vocazione tartufigena
- Allegato C) - Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo definizioni della L.R. n. 39/00)
- Allegato D) - Elenco Comuni con indice alta densità abitativa (dati IRPET)
- Allegato E) - Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013 (Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)
- Allegato F) - Decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007
- ALLEGATO G) - Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 e 45 Reg.CE 1698/05)

1. Denominazione della misura. Imboschimento di superfici non agricole (art. 36, b, iii/art. 45 Reg. CE 1698/2005).

2. Codice misura: 223

3. Obiettivi della misura

Con questa misura, all'interno dell'obiettivo generale di valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale, si vuole sostenere modelli di gestione ecocompatibili del territorio, al fine di raggiungere diversi obiettivi ambientali quali:

- il potenziamento della capacità di assorbimento della CO₂ al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto, e in generali il contrasto ai cambiamenti climatici;
- la riduzione e il controllo dell'erosione del suolo;
- la riduzione dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque superficiali;
- la conservazione e il miglioramento del paesaggio;
- il potenziamento della biodiversità.

Pertanto, si intende potenziare il patrimonio forestale regionale tramite l'imboschimento di terreni non agricoli o agricoli abbandonati, tramite la realizzazione di impianti permanenti localizzati soprattutto nelle zone limitrofe a centri urbani con alta densità abitativa, nelle quali assolvano la funzione di vere e proprie foreste periurbane, e nelle zone con indice di boscosità più basso rispetto alla media regionale.

Infatti, è in queste zone della regione che sono maggiormente localizzate le attività che hanno effetti clima-alteranti e dove sono più alti i tassi di inquinamento.

L'obiettivo specifico che la misura persegue prioritariamente è quello di "contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici". La misura, inoltre, contribuisce anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate" (in quanto la misura sostiene la costituzione di aree boschive e la rinaturalizzazione);
- "riduzione dell'erosione del suolo" (in quanto la misura sostiene l'impianto di boschi a finalità protettive).

Tutto ciò in linea con i fabbisogni emersi nell'analisi in merito ai principali temi ambientali e all'indicazione degli strumenti per soddisfare detti fabbisogni, di seguito riportato:

a) Favorire il mantenimento e il miglioramento della variabilità spaziale dell'ambiente rurale attraverso:

- o l'esecuzione di imboschimenti con specie autoctone nelle aree ad elevata intensità agricola o a elevato livello di urbanizzazione (pianura e collina), escludendo dal sostegno gli imboschimenti nei pascoli e nei prati permanenti e in genere nelle aree di montagna;
- o il mantenimento e il miglioramento della vegetazione ripariale;
- o la riduzione della frammentazione degli habitat naturali e semi naturali;
- o la riduzione della semplificazione del paesaggio;

b) Favorire con la conservazione qualitativa della risorsa idrica attraverso:

- l'esecuzione di interventi forestali quali: a) attività di forestazione ambientale, b) creazione di fasce tampone, boschetti e filari, che oltre alla tutela qualitativa, contribuiscono a favorire l'infiltrazione delle acque, l'alimentazione delle falde, la creazione di aree di espansione dei fiumi (da realizzare nelle aree a minore indice di boscosità e con maggior livello di inquinamento delle acque)

c) Contrastare i fenomeni l'erosione del suolo nelle aree montane attraverso:

- la diffusione di interventi per la protezione del suolo;

d) Favorire l'aumento dell'assorbimento della CO2 attraverso:

- interventi di imboschimento finalizzati all'aumento della quota assorbita nel legname e nel suolo, da realizzarsi soprattutto nelle vicinanze delle aree di maggiore produzione della CO2 (come grandi vie di comunicazione, agri industriali, ecc.).

4. Soggetti ammessi a presentare domanda

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 7 della scheda di misura, sono ammessi a presentare domanda di aiuto: Imprenditori agricoli e forestali e altre persone fisiche e giuridiche di diritto privato, siano essi proprietari o affittuari di terreni agricoli o non agricoli, Cooperative agro-forestali, Consorzi forestali, Enti pubblici e loro associazioni, Aziende e società pubbliche di istituzione comunale e altre persone giuridiche di diritto pubblico.

Tali soggetti devono:

- possedere il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del DPR 503/99, ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo Artea (anagrafe regionale) o ad altra anagrafe regionale purchè da essa risultino almeno gli elementi previsti dal successivo paragrafo 14.3 "*Costituzione del fascicolo aziendale*";
- detenere, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al successivo paragrafo 10 "Condizioni di accesso", i beni interessati dagli interventi.

5 Tipologia di investimento previsto.

La misura sostiene il primo imboschimento di superfici non agricole o superfici agricole incolte. Il sostegno è limitato a impianti realizzati su terreni non agricoli o su terreni agricoli incolti, cioè quei terreni già destinati a colture agrarie ma che:

- non siano stati soggetti a coltivazione continuativamente nelle 2 annate agrarie precedenti quella di presentazione della domanda di contributo;
- non siano aree forestali come definite dalla L.R. 39/00 e s.m.i..

Ai fini dell'applicazione della presente misura si considerano "pascolo permanente" "i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per 5 anni o più" ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Reg. CE 796/04.

Con la presente misura sono, quindi, finanziabili le seguenti tipologie di impianti:

***a) boschi permanenti* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Questi interventi, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7 "Localizzazione dell'investimento e degli interventi", sono realizzabili su tutto il territorio regionale. Possono essere realizzate due tipologie di impianto:

- a.1) Boschi permanenti sia di conifere che di latifoglie;
- a.2) Boschi permanenti costituiti da Castagneti da frutto.

- a.1) I boschi permanenti potranno essere realizzati "in purezza" o "misti" con sole piante principali o "consociati" con piante accessorie e/o secondarie e piante principali.

Per piante principali si intendono le piante arboree che costituiscono l'ossatura dell'imboschimento ed in funzione delle quali si effettueranno le pratiche colturali previste dal piano di coltura e conservazione. Il loro numero minimo, all'interno degli impianti non potrà essere comunque inferiore alle 120 piante per ettaro distribuite uniformemente sulla superficie qualunque sia il sesto di impianto.

Per piante secondarie e/o accessorie si intendono le piante di accompagnamento inserite nell'imboschimento in funzione di una migliore crescita delle piante principali e/o di una facilitazione degli interventi colturali.

In tutti i tipi di impianto sono liberamente utilizzabili le piante arbustive finalizzate a favorire un migliore accrescimento delle piante arboree.

In tutti i casi dovranno essere utilizzate esclusivamente le specie (arboree ed arbustive) riportate nell'Allegato A) al presente bando, scegliendo quelle che ecologicamente meglio si adattano alle condizioni pedoclimatiche ed ambientali del sito dove sarà effettuato l'intervento.

Nella realizzazione degli impianti la componente arborea dovrà:

- essere uniformemente distribuita sul terreno;
- costituire almeno il 30% degli individui messi a dimora;

Per quanto riguarda le tipologie, gli impianti dovranno essere realizzati con sesti di impianto a quadrato, rettangolo, quinconce o settonce e distanze variabili, per le specie arboree, tra 3 e 4 metri con le seguenti specifiche:

- 1) impianti con Ciliegio: all'interno dello schema di impianto dovrà comunque essere garantita una distanza minima tra le piante di ciliegio non inferiore a 8 metri;
- 2) impianti con Noce: all'interno dello schema di impianto dovrà comunque essere garantita una distanza minima tra le piante di Noce non inferiore a 9 metri.

a.2) I boschi permanenti costituiti da Castagneti da frutto servono a ricostituire tipologie di popolamenti largamente diffusi nel territorio montano della Toscana che appaiono in regresso per una serie di motivazioni di origine colturale, fitopatologica e sociale. Tali impianti assumono grande rilevanza per il mantenimento della biodiversità, sia animale che vegetale, per la tutela idrogeologica e sono di grande importanza per gli aspetti paesaggistici.

Sono ammissibili gli imboschimenti esclusivamente in purezza di Castagno (*Castanea sativa*) con sesto a quadrato, rettangolo, settonce o quinconce e con densità di impianto da 200 a 500 piante per ettaro. Per l'impianto dovranno essere utilizzate esclusivamente piante di varietà locali ed ecologicamente adatte alle condizioni stazionali.

Per tutti gli interventi (sia del punto a1 che a.2) sono ammissibili a finanziamento i costi di impianto e, nei casi in cui l'imboschimento sia eseguito su terreni agricoli incolti, le cure colturali per i primi cinque anni come di seguito specificato:

i) All'impianto:

- decespugliamento meccanico del terreno;
- fertilizzazione;
- squadro del terreno;
- apertura manuale di buche per la messa a dimora delle piante;
- acquisto di piante, compresi gli oneri di trasporto;
- messa a dimora delle piante;
- acquisto, trasporto e messa a dimora di canne di bambù;
- irrigazione di impianto;

ii) cure colturali relative ai primi 5 anni:

- messa a dimora di piantine, limitatamente ai primi due anni dall'impianto, per il risarcimento delle fallanze fino ad un massimo del 20% delle piantine originariamente impiantate;
- acquisto di piantine per il risarcimento, comprensivo di oneri di trasporto, limitatamente ai primi due anni;

- irrigazioni di soccorso;
- sfalcio/i delle erbe infestanti,
- lavorazioni superficiali;
- potature di formazione e sramatura per guidare la chioma delle piante, da realizzarsi gradualmente e in maniera moderata per non creare squilibri fra la parte aerea e quella radicale.

ANNOTAZIONI

Per il riconoscimento della priorità specifica di cui al punto Vc del paragrafo 13.1 *“Priorità soggetti privati”* e IV c del paragrafo 13.2 *“Priorità soggetti pubblici”* del presente bando, l'impianto dovrà essere necessariamente consociato e dovrà prevedere che siano utilizzate per almeno il 10% specie con fruttificazioni appetibili dall'avifauna scelte tra quelle evidenziate nell'Allegato A).

b) realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di Comuni con alta densità abitativa - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Questi impianti, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7 *“Localizzazione dell'investimento e degli interventi”*, sono realizzabili esclusivamente nel territorio di Comuni ad alta densità abitativa riportati nell'Allegato D) al presente bando. Gli impianti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, devono essere realizzati in aree che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

- b1) essere situate all'interno di un'area classificata urbana o industriale (o assimilabile) ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti o ad una distanza massima di 500 metri dalle stesse;
- b2) essere situate in terreni che ricadono in ex – cave o ex – discariche di Rifiuti Solidi Urbani, qualora il loro ripristino non fosse già previsto dai rispettivi piani di coltivazione;

Questi interventi, infatti, sono finalizzati a creare fasce boscate periurbane di vegetazione nelle zone densamente abitate, fungendo da vero e proprio *“polmone verde”*.

Gli impianti arborei potranno essere realizzati *“misti”* con specie principali o *“consociati”* con specie accessorie e/o secondarie e principali, utilizzando esclusivamente le specie arboree o arbustive riportate nell'allegato A) al presente bando scelte tra quelle che ecologicamente meglio si adattano alla stazione.

Per specie principali si intendono le specie arboree che costituiscono l'ossatura dell'imboschimento ed in funzione delle quali si effettueranno le pratiche colturali previste dal piano di coltura e conservazione. Il loro numero minimo, all'interno degli impianti non potrà essere comunque inferiore alle 120 piante per ettaro distribuite uniformemente sulla superficie qualunque sia il sesto di impianto.

Per specie secondarie e/o accessorie si intendono le specie di accompagnamento inserite nell'imboschimento in funzione di una migliore crescita delle specie principali e/o di una facilitazione degli interventi colturali.

In tutti i casi sono liberamente utilizzabili le specie arbustive di supporto all'impianto.

Nella realizzazione degli impianti la componente arborea dovrà:

- essere uniformemente distribuita sul terreno;
- costituire almeno il 30% degli individui messi a dimora;

Per quanto riguarda le tipologie, gli impianti dovranno essere realizzati con sestri a rettangolo, a quadrato, a settonce, a triangolo o a quinconce, e con distanze variabili per le specie arboree tra 3 e 4 metri con le seguenti specifiche:

- 1) impianti con Ciliegio: all'interno dello schema di impianto dovrà comunque essere garantita una distanza minima tra le piante di ciliegio non inferiore a 8 metri;

- 2) impianti con Noce: all'interno dello schema di impianto dovrà comunque essere garantita una distanza minima tra le piante di Noce non inferiore a 9 metri.

Per tutti gli interventi sono ammissibili a finanziamento i costi di impianto e, nei casi in cui l'imboschimento sia eseguito su terreni agricoli incolti, le cure colturali per i primi cinque anni come di seguito specificato:

i) all'impianto

- decespugliamento meccanico del terreno;
- rippatura del terreno;
- seconda lavorazione andante del terreno (ad una profondità massima di 40 cm);
- lavorazione superficiale del terreno (da evitare attrezzi che possono causare costipazione del suolo);
- fertilizzazione di fondo;
- squadro del terreno;
- apertura manuale di buche per la messa a dimora delle piante;
- acquisto di piante, compresi gli oneri di trasporto;
- messa a dimora delle piante;
- pali tutori, comprensivi di acquisto, trasporto e messa a dimora;
- pacciamatura piantine;
- protezione piante in presenza di animali selvatici che possano danneggiarle;
- irrigazione di impianto;

ii) cure colturali relative ai primi 5 anni:

- messa a dimora di piantine, limitatamente ai primi due anni dall'impianto, per il risarcimento delle fallanze fino ad un massimo del 20% delle piantine originariamente impiantate;
- acquisto di piantine per il risarcimento, comprensivo di oneri di trasporto, limitatamente ai primi due anni;
- irrigazioni di soccorso;
- Sfalcio/i delle erbe infestanti;
- potature di formazione e sramatura per guidare la chioma delle piante, da realizzarsi gradualmente e in maniera moderata per non creare squilibri fra la parte aerea e quella radicale.

ANNOTAZIONI

Per il riconoscimento della priorità specifica di cui al punto Vc del paragrafo 13.1 *"Priorità soggetti privati"* e IV c del paragrafo 13.2 *"Priorità soggetti pubblici"* del presente bando, l'impianto dovrà essere necessariamente consociato e dovrà prevedere che siano utilizzate per almeno il 10% specie con fruttificazioni appetibili dall'avifauna scelte tra quelle evidenziate nell'Allegato A).

c) realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura (paesaggistica, antirumore, ecc.), in prossimità di canali, corsi d'acqua, infrastrutture lineari o aree industriali - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli impianti arborei di cui alla presente misura sono costituiti esclusivamente da imboschimenti a "filari", singoli, doppi o tripli ed hanno finalità di filtro antinquinamento e/o schermatura paesaggistica e antirumore.

Tali impianti, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7 "Localizzazione dell'investimento e degli interventi", possono essere realizzati:

- c1) Prossimità di canali, corsi d'acqua e reticolo idrografico minore, compreso le zone prossimali agli argini, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di polizia idraulica;
- c2) Prossimità di strade pubbliche (max. 50 m. dal confine dell'area di pertinenza), nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative (ad es.: Codice della strada);
- c3) Prossimità delle linee ferroviarie (max. 50 m. dal confine dell'area di pertinenza) di qualunque tipo e grado nel rispetto delle norme e dei regolamenti esistenti;
- c4) Terreni non agricoli o terreni agricoli incolti ricadenti all'interno o in prossimità (max. 50 m. dal confine della area classificata come industriale) di aree industriali o assimilabili così come classificate dagli strumenti urbanistici vigenti.

Tali impianti potranno essere realizzati in purezza o consociati impiegando esclusivamente le specie arboree ed arbustive riportate nell'Allegato A) al presente bando, scegliendo quelle che ecologicamente meglio si adattano alle condizioni pedoclimatiche ed ambientali del sito dove sarà effettuato l'intervento.

In tutti i casi sono liberamente utilizzabili le specie arbustive di supporto all'impianto, purchè non superino il 70% delle specie utilizzate.

Per quanto riguarda le tipologie, gli impianti consociati dovranno avere sesti di impianto variabili da 3 a 5 metri. Nel caso di impianti puri o consociati con l'utilizzo di noce e/o ciliegio la distanza tra i soggetti di queste specie dovrà essere non inferiore a 9 metri, per il noce, e 8 metri per il ciliegio e non superiore a 12 metri.

Gli impianti puri di Pioppo bianco, invece, dovranno avere distanze di impianto variabili da 4 a 6,5 metri.

Le distanze minime o massime sopra riportate sono riferite alle specie arboree.

Il calcolo dell'area di insidenza delle chiome su cui calcolare la superficie dell'impianto è di 6 metri per i filari semplici, di 12 metri per i filari doppi e 18 metri per i filari tripli.

Per tutti gli interventi sono ammissibili a finanziamento i costi di impianto e, nei casi in cui l'imboschimento sia eseguito su terreni agricoli incolti, le cure colturali per i primi cinque anni come di seguito specificato:

i) all'impianto

- decespugliamento meccanico del terreno;
- rippatura del terreno;
- seconda lavorazione andante del terreno (ad una profondità massima di 40 cm);
- lavorazione superficiale del terreno (da evitare attrezzi che possono causare costipazione del suolo);
- fertilizzazione di fondo;
- squadro del terreno;
- apertura manuale di buche per la messa a dimora delle piante;
- acquisto di piante, compresi gli oneri di trasporto;
- messa a dimora delle piante;
- pali tutori, comprensivi di acquisto, trasporto e messa a dimora;
- pacciamatura piantine;
- protezione piante in presenza di animali selvatici che possano danneggiarle;
- irrigazione di impianto;

ii) cure colturali relative ai primi 5 anni:

- messa a dimora di piantine, limitatamente ai primi due anni dall'impianto, per il risarcimento delle fallanze fino ad un massimo del 20% delle piantine originariamente impiantate;
- acquisto di piantine per il risarcimento, comprensivo di oneri di trasporto, limitatamente ai primi due anni;
- irrigazioni di soccorso;
- Sfalcio/i delle erbe infestanti;
- potature di formazione e sramatura per guidare la chioma delle piante, da realizzarsi gradualmente e in maniera moderata per non creare squilibri fra la parte aerea e quella radicale.

ANNOTAZIONI

Per il riconoscimento della priorità specifica di cui al punto Vc del paragrafo 13.1 "*Priorità soggetti privati*" e IV c del paragrafo 13.2 "*Priorità soggetti pubblici*" del presente bando, l'impianto dovrà essere necessariamente consociato e dovrà prevedere che siano utilizzate per almeno il 10% specie con fruttificazioni appetibili dall'avifauna scelte tra quelle evidenziate nell'Allegato A).

d) realizzazione di impianti con piante micorrizzate con tartufi - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento solo gli impianti realizzati con piante micorrizzate finalizzati alla produzione delle seguenti specie di tartufi:

- tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.);
- tartufo marzuolo (*Tuber borchii* Vitt.);
- tartufo scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.);
- tartufo uncinato (*Tuber uncinatum* Chatin);
- tartufo bianchetto (*Tuber albidum* Pico);
- tartufo brumale (*Tuber brumale* Vitt.);
- tartufo moscato (*Tuber brumale* Vitt. var. *moschatum* De Ferry).

Tali impianti dovranno essere realizzati utilizzando esclusivamente le specie simbionti indicate nell'Allegato B) al presente bando, scegliendo quelle che meglio si adattano alle caratteristiche ecologiche della stazione.

Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7 "Localizzazione dell'investimento e degli interventi", gli impianti potranno essere realizzati solo in terreni in cui esistono le condizioni ecostazionali idonee alla loro realizzazione in funzione delle esigenze ecologiche delle singole specie di tartufo, ed in particolare:

d1) per il tartufo nero pregiato: terreni di natura calcarea, pH in acqua maggiore di 7,6 e caratterizzati da un buon drenaggio e da una buona aerazione, in stazioni che garantiscono una buona insolazione del terreno; altitudine massima di 1000 metri; da evitare morfologie concave o depresse;

d2) per i tartufi scorzone, uncinato, marzuolo: terreni di natura calcarea o, se non calcarei nella matrice, provvisti comunque di scheletro calcareo; pH in acqua uguale o maggiore a 7, ben drenati, evitando morfologie concave o depresse (con particolare attenzione per gli impianti di tartufo marzuolo);

d3) per i tartufi brumale e moscato: terreni di natura calcarea o, se non calcarei nella matrice, provvisti comunque di scheletro calcareo; pH in acqua uguale o maggiore a 7; altitudine massima di 1.100 metri.

Nell'esecuzione dell'intervento le densità di impianto dovranno tenere conto delle specie simbionti

impiegate, delle esigenze ecologiche delle varie specie di tartufi, e comunque rispettare le sotto indicate densità massime:

- per il tartufo nero pregiato, 400 piante/ha;
- per il tartufo marzuolo, 400 piante/ha;
- per il tartufo bianchetto, 400 piante/ha
- per il tartufo scorzone, 500 piante/ha;
- per il tartufo uncinato, 700 piante/ha;
- per il tartufo brumale e moscato, 500 piante/ha.

Nell'esecuzione degli interventi potranno essere previste, quindi considerate ammissibili ai fine del calcolo del contributo, le seguenti operazioni:

i) all'impianto:

- decespugliamento meccanico;
- rippatura del terreno;
- seconda lavorazione andante del terreno (ad una profondità massima di 40 cm);
- lavorazione superficiale del terreno (da evitare attrezzi che possono causare costipazione del suolo);
- fertilizzazione mediante calcinazione tramite distribuzione ed interrimento di calcare granulare o granulati grossolani di rocce calcaree, o di pietrisco calcareo, al fine di apportare calcare al suolo e di migliorare la aerazione del suolo, sono esclusi tutti gli altri fertilizzanti;
- squadro del terreno;
- apertura manuale di buche per la messa a dimora delle piante;
- acquisto di piante micorrizzate con tartufi, compresi gli oneri di trasporto;
- messa a dimora delle piante;
- acquisto, trasporto e messa a dimora di pali tutori;
- costo del ticket per il controllo delle piante micorrizzate da parte dell'ARSIA (spese generali);
- protezione piante in presenza di animali selvatici che possano danneggiarle;
- pacciamatura piantine;
- irrigazione di impianto o di soccorso.;

ii) cure colturali relative ai primi 5 anni:

- messa a dimora di piantine, limitatamente ai primi due anni dall'impianto, per il risarcimento delle fallanze fino ad un massimo del 20% delle piantine originariamente impiantate;
- acquisto di piantine micorrizzate per il risarcimento, comprensivo di oneri di trasporto, limitatamente ai primi due anni;
- irrigazioni di soccorso;
- lavorazione andante del terreno a macchina;
- sfalcio/i delle erbe infestanti;
- potature leggere per guidare la chioma delle piante, da realizzarsi gradualmente e in maniera moderata per non creare squilibri fra la parte aerea e quella radicale. Tali potature nel caso di impianti con tartufo nero pregiato, dovranno essere finalizzate alla formazione di una chioma che consenta una buona insolazione del suolo e che assicuri la penetrazione delle piogge;
- pacciamature con materiale vegetale ai fini di limitare la perdita di acqua per evaporazione e mantenere un certo grado di umidità nel periodo estivo, da allontanare alla fine del periodo siccitoso;

- distribuzione localizzata ed interrimento post-impianto di calcare granulare o granulati grossolani di rocce calcaree, o di pietrisco calcareo con le finalità indicate in precedenza (massimo 2 volte nei 5 anni).

ANNOTAZIONI

Per quanto riguarda il materiale di propagazione le piantine utilizzate dovranno obbligatoriamente provenire da lotti per i quali è stato rilasciato dall'ARSIA l'attestato di controllo sulla micorrizazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 50/95 e s.m.i..

A tal proposito, si specifica che al momento dell'autorizzazione ad eseguire i lavori o al momento del rilascio del nulla-osta provvisorio, il beneficiario dovrà compilare il modulo di richiesta di controllo e inviarlo all'ARSIA e per conoscenza all'Ente competente.

Per tutti gli aspetti che riguardano la disciplina della raccolta, trasformazione e commercializzazione del tartufo è necessario far riferimento alla Legge Regionale che disciplina in materia di tartufi: L.R. n.50/95 e successive modificazioni

ANNOTAZIONI DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTI I TIPI DI IMBOSCHIMENTI

Tutti gli interventi dovranno essere compatibili con gli strumenti di pianificazione e/o gestione eventualmente presenti e relativi all'area interessata.

Gli impianti realizzati con Cipresso (*Cupressus sempervirens*), potranno essere effettuati con piantine derivanti da seme, ciò al fine di salvaguardare la variabilità genetica della specie, purché tali piantine siano acquistate da vivai autorizzati ai sensi della normativa vigente. Potranno altresì essere utilizzati cloni resistenti al *Seiridium cardinale* (Cancro del Cipresso) acquistati presso vivai autorizzati.

Di norma devono essere utilizzate piantine a radice nuda o allevate in contenitore. Per le specie quercine, il Noce ed il Pino domestico è ammessa la semina diretta, previa certificazione di provenienza del materiale.

Per tutti gli interventi di imboschimento, esclusi quelli in purezza, la distribuzione delle specie dovrà rispettare lo schema di impianto allegato al progetto di imboschimento. Tale schema dovrà garantire il corretto ed equilibrato sviluppo di ogni pianta. Variazioni dello schema di impianto in seguito a fallanze eccessive di singole specie avvenute posteriormente all'impianto possono essere autorizzabili previa comunicazione all'Ente locale competente.

5.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Sono esclusi dal sostegno previsto dalla presente misura la realizzazione degli impianti di abeti natalizi.

Non sono ammissibili gli interventi realizzati sulle aree forestali così come definite dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e le aree urbane.

All'interno dei siti di Natura 2000, l'esecuzione degli imboschimenti deve essere effettuata unicamente se espressamente prevista nei piani di gestione di ciascun sito e/o se coerente con gli obiettivi gestionali del sito o con le Misure di conservazione di cui alla normativa regionale (DGR n. 644/04 e s.m.i.)

Per tutti gli interventi la domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

Inoltre:

- tutti gli interventi dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente;
- ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.2.7 del PSR della Toscana, tutti gli interventi finanziati dal presente bando, qualora siano effettuati all'interno di siti di importanza comunitaria (SIC) o regionale (SIR), devono:
 - essere coerenti con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e s.m.i.;

- fare riferimento, laddove previsto, alle disposizioni normative vigenti in materia di 'Valutazione di incidenza' (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e 120/03, LR 56/00-art.15);
- tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa (Direttiva 1999/105/CE, D.Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non saranno ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione. Ai sensi della L.R. n. 53/00, non sono ammissibili a contributo impianti o rinfoltimenti realizzati con Materiale Forestale di Propagazione (MFP) derivante da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- il materiale di propagazione utilizzato per la realizzazione di impianti con Pioppi deve essere appartenente a cloni regolarmente registrati presso il Registro Nazionale delle varietà;
- il progetto e le relazioni tecniche presentate (vedi capitolo 14.7.2) devono essere redatte e firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente. Per le opere di miglioramento boschivo, tale tecnico dovrà essere:
 - un Perito Agrario o un Agrotecnico, solo per terreni agricoli e boschi inseriti in aziende agrarie di dimensioni piccole o anche medie (inferiori o uguali a 15 ettari¹);
 - un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo, per tutti i terreni agricoli e boschi di aziende agrarie indipendentemente dall'estensione e, obbligatoriamente, per terreni agricoli e boschi inseriti in aziende agrarie di grandi dimensioni.

Inoltre, quando previsto dalla normativa vigente, il tecnico progettista dovrà essere iscritto al rispettivo albo o collegio professionale. Nei casi di progettazione pubblica, con tecnici aventi titolo e alle dipendenze della stessa amministrazione, non è obbligatorio il timbro dell'albo professionale;

- l'esecuzione delle operazioni previste nel Piano di coltura e/o di manutenzione, anche quando sono escluse dal finanziamento, sono comunque obbligatorie nel periodo di impegno di cui al paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*". Tale documento tecnico deve essere redatto e firmato dai soggetti competenti di cui al punto precedente e, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento andrà restituita debitamente vistata al richiedente all'atto del rilascio dell'atto di assegnazione;
- il calcolo della pendenza media deve essere effettuato sulla superficie dell'intera particella o dell'intero appezzamento di particelle accorpate e contigue, salvaguardando il più possibile l'unitarietà delle particelle laonde evitare per quanto possibile i frazionamenti catastali;
- la realizzazione di tutte le tipologie di imboschimenti previsti dalla presente misura vincola comunque la destinazione d'uso dei terreni come superfici forestali ai sensi della L.R. 39/00;
- per salvaguardare la fauna dovranno essere adottati, nelle lavorazioni, tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per evitare sia la distruzione dei nidi che l'uccisione dei giovani nati, come ad esempio le barre e le catene di involo.

6. Tipologia di spesa ammissibili

Per quanto concerne la tipologia delle spese ammissibili e alle modalità di pagamento delle spese sostenute, oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal PSR della Toscana, dal Documento Attuativo Regionale del PSR approvato con DGR n. 865/08 e s.m.i. (di seguito indicato come DAR).

¹ Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sezione IV – n° 915 del 30/07/1996

Inoltre, per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione preliminare e /o nel progetto presentati a completamento della domanda di aiuto.

6.1 Ulteriori specifiche

Fermo restando il ***rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale***, ai fini del presente Bando sono ammissibili a contributo:

- gli interventi ricadenti nel territorio della Regione Toscana;
- in caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto², eccezione fatta per le spese generali propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda;
- in caso di investimenti sostenuti da soggetti pubblici sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande di aiuto³, purché effettuate successivamente il 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi prima del ricevimento della domanda;
- i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile, quali:
 - ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
 - approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere, ivi compreso la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
 - interventi per il ripristino e rinsaldamento dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
 - eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;
- le spese generali quali gli onorari di professionisti abilitati, le consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze inerenti agli investimenti per i quali viene richiesto il finanziamento, sono ammesse a contributo nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo dell'investimento a cui si riferiscono, ad eccezione dei casi di seguito riportati. Rientrano altresì nell'ambito delle spese generali gli eventuali costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito;
- investimenti in natura sono ammissibili per tutte le tipologie di imboschimento solo le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali, con le modalità stabilite dal paragrafo 3.1.3.2.6 del DAR. In particolare e ai fini di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) 1974/06, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano investimenti in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi gli investimenti in natura a operazione ultimata. Pertanto l'ammontare degli investimenti in

² Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

³ Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

natura non potrà essere superiore all'ammontare della spesa riconosciuta non coperta dal finanziamento pubblico (quindi non potrà superare l'ammontare di spese a carico del richiedente).

6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si dovrà far riferimento al *Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 158 del 5 marzo 2007 e s.m.i.

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si potrà ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere a:

- al *Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria*, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- al Bollettino degli Ingegneri;
- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni nel caso di investimenti in natura, invece, si dovrà far riferimento al Decreto 1345 del 08.04.2008 "Approvazione tariffe orarie e tempi di esecuzione degli interventi forestali per le misure di interesse forestale del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013" e s.m.i.. Non sono ammessi a finanziamento operazioni non comprese in dette tariffe orarie.

In ogni caso, in base a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 53 del Reg. (CE) 1974/06 (Regolamento di attuazione del Regolamento n. 1698/05) i valori considerati dovranno essere al netto degli elementi correlati ai costi d'investimento fissi.

Oltre alle esclusioni e alle specifiche previste dal DAR e dagli altri atti o documenti in merito, non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) le spese per acquisto di materiale usato;
- b) i semplici investimenti di sostituzione così come definiti all'art. 2.17 del reg. CE n. 1857/06 "Relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli";
- c) interessi passivi, fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 5 dell'art. 71 del Reg. CE 1698/05;
- d) qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
- e) lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- f) acquisto di immobili non finalizzati all'obiettivo del progetto finanziato;
- g) spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi per il personale dipendente;
- h) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- i) lavori e opere non strettamente necessari ai fini del processo produttivo, aventi carattere di prestigio o di abbellimento, come fontane, opere di decorazione e simili, anche se imposti da normative pubbliche vigenti;
- j) lavori e opere realizzate presso aziende di terzi, o presso altra azienda del richiedente ubicata nel territorio di un altro Ente competente rispetto a quello dove è stata presentata la domanda di contributo;
- k) investimenti in natura o lavori in economia per tutte le tipologie di interventi realizzati da Enti pubblici con manodopera alle loro dipendenze;

- l) lavori iniziati prima di quanto stabilito al precedente paragrafo 6.1 Ulteriori specifiche;
- m) spese per lavori e opere volti al completamento di interventi già iniziati prima della data autorizzata per l'inizio degli investimenti;
- n) acquisto di macchine, macchinari e attrezzature installati sia presso l'azienda che presso aziende di terzi o utilizzati da terzi;
- o) acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione di quanto specificamente indicato tra le spese ammissibili
- p) acquisto di attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo, o normalmente ammortizzabili in un anno;
- q) acquisto di autovetture;
- r) spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto;
- s) spese generali relative agli investimenti immateriali.

7. Localizzazione dell'investimento e degli interventi

Fatte salve le limitazioni di cui ai precedenti paragrafi 5 e 5.1, gli imboschimenti potranno essere realizzati nei terreni non ammissibili alla misura 221 del PSR della Toscana (art. 36, lettera b punto i del Reg. CE 1698/05), quindi esclusivamente nei terreni non agricoli o nei terreni agricoli incolti, così come di definiti al precedente paragrafo 5, posti prevalentemente nelle aree della regione dove minore è la copertura boschiva esistente e tenendo presente le seguenti limitazioni:

- gli interventi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 5, ad eccezione dei castagneti da frutto, non sono ammissibili nei terreni con altitudine superiore ai 600 m. s.l.m.;
- gli interventi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 5, non sono ammissibili nei terreni posti nei territori comunali con indice di boscosità superiore alla media regionale (> 47%);
- gli interventi di cui alla lettera d) del paragrafo 5, sono ammissibili solo nelle aree ecologicamente idonee alla specie di tartufo simbiote che si intende impiantare;
- non potranno essere realizzati imboschimenti all'interno di terreni destinati ad oliveto, a pascolo o a prato permanente ancorché incolti o abbandonati.

In tutti i casi non potranno essere realizzati imboschimenti all'interno dei terreni di proprietà della Regione Toscana e dello Stato.

8. Dimensione dell'intervento

Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 12, relativamente agli importi minimi e massimi di contributo concedibile, si applicano le seguenti prescrizioni in merito alle dimensioni dell'intervento:

- per tutti gli interventi la superficie minima accorpata è di 4.000 mq;
- la superficie massima accorpata per gli interventi di cui ai punti 5a), 5b) 5c) e 5e) del presente bando, non può essere superiore a 20 ettari per ogni singola domanda di aiuto;

la superficie massima accorpata per gli interventi di cui al punto 5d) del presente bando, non può essere superiore 3 ettari per ogni singola domanda di aiuto.

9. Settori di produzione interessati

Non pertinente

10. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Il richiedente, per poter essere ammesso al sostegno, deve soddisfare le seguenti condizioni (se pertinenti alla tipologia di investimento previsto):

- a. detenere, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso sotto elencati, i beni interessati dagli interventi. Si considerano titoli di possesso validi ai fini della presentazione della domanda di aiuto la proprietà, il contratto di locazione/ affitto, l'usufrutto, gli usi civici, la concessione di uso pubblico, la convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici, occupazione temporanea (solo Enti pubblici), la gestione consorziata dei beni.

Nel caso sussista un interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, è considerato valido, ai fini della presentazione della domanda di aiuto, anche il comodato d'uso stipulato tra un privato proprietario del bene e un Ente Pubblico richiedente, finalizzato all'esecuzione dell'intervento. In tal caso, nel contratto registrato/repertoriato ci deve essere l'impegno del proprietario a lasciare il bene in comodato d'uso all'Ente per la durata pari all'impegno e l'autorizzazione a fare i lavori e a consentirne il mantenimento.

Tutti i titoli per essere ritenuti validi ai fini del presente bando, devono, dal momento della presentazione della domanda di aiuto fino alla conclusione degli impegni di cui al successivo paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento", rispondere ad almeno una delle seguenti condizioni:

- essere registrati;
- essere in forma di atto pubblico.

Nel caso di terreni in comproprietà o comunione dei beni, la domanda di contributo deve essere inoltrata a firma di uno solo degli aventi titolo, purchè sia allegata uno dei documenti di cui al successivo paragrafo 14.7.2.

Tranne quanto precedentemente detto a proposito del comodato d'uso in favore di un Ente pubblico, non sono ammissibili a finanziamento le domande che hanno ad oggetto beni posseduti a titolo di comodato. Qualora il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e fino alla conclusione degli impegni di cui al successivo paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento" non sia in grado di garantire il possesso dei beni interessati dagli interventi, la domanda di aiuto decade e si provvede alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente versate;

- b. gli interventi devono rispondere al requisito della canterabilità. Quindi, al momento della presentazione della domanda di aiuto, i richiedenti devono dichiarare che sono state acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi (compreso le denunce di inizio attività complete di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominate ove previsti, valide per l'effettivo inizio dei lavori) pena la non ammissibilità della domanda. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente/beneficiario deve comunque dichiarare tale condizione di canterabilità. Qualora, invece, gli interventi debbano essere realizzati in aree protette o soggette a normative particolari, dovrà essere quando previsto, anche il permesso o nulla osta rilasciato dal competente organismo di gestione;
- c. nei casi previsti dall'art. 25 del reg. 1975/2006, essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso o recuperi totali per inadempienza agli impegni successivi all'erogazione del saldo previsti dall'art. 30 del reg. CE n. 1260/99 e s.m.i., o dall'art. 72 del reg. CE n. 1698/05);
- d. essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (*escluso soggetti di diritto pubblico*);
- e. essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni (*escluso soggetti di diritto pubblico*);
- f. non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari (*escluso soggetti di diritto pubblico*);

- g. non essere soggetto a commissariamento per dissesto finanziario *(solo soggetti di diritto pubblico)*;
- h. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente *(escluso soggetti di diritto pubblico)*;
- i. nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, non aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
- j. non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, a tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l'atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso di sentenze penali di cui ai punti e) ed f), l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti, rispettivamente: del titolare o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o, se presente, del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

11. Impegni specifici collegati alla misura

11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Ai fini di quanto previsto dal presente bando e tramite sottoscrizione della domanda presentata con la DUA, il richiedente si impegna a:

- i. a produrre, al momento del completamento della domanda, tutta la documentazione indicata al successivo punto 14.7.2;
- ii. ad attuare gli interventi previsti nella domanda e nel progetto o nella relazione tecnica ad essi allegati e ammessi nell'atto di assegnazione, salvo eventuali varianti anch'esse autorizzate;
- iii. a sostenere direttamente l'onere dell'investimento;
- iv. a produrre apposita fidejussione a favore di ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo o in caso di richiesta di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) (per i privati);
- v. a produrre, nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica e in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al punto precedente la deliberazione dell'Ente richiedente con la quale si impegna alla restituzione delle somme erogate a titolo di anticipo o di SAL oltre agli interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti;
- vi. non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche (comprese le detrazioni fiscali) per le opere o acquisti oggetto della domanda.

11.2 Obblighi successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a:

- i. a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e controllo;
- ii. a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento per almeno 5 anni successivi a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il

bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva;

- iii. all'esecuzione di quanto previsto dall'eventuale Piano di coltura e/o di manutenzione e, in generale, alla manutenzione degli imboschimenti, delle infrastrutture o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dal richiedente;
- iv. a rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, quanto previsto in materia di informazione e pubblicità;
- v. a garantire l'esecuzione di eventuali operazioni colturali ordinarie e straordinarie (anche eccedenti quanto riportato paragrafo 5) atte a garantire riuscita tecnica dell'impianto;
- vi. a comunicare tutte le variazioni che potranno intervenire nel periodo di impegno e che ne modifichino in modo sostanziale gli elementi di cui ai punti precedenti, comprese le eventuali modifiche relative alle superfici collegate agli investimenti.
- vii. a non esercitare il pascolo senza specifica autorizzazione anche dopo il quinto anno.

11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post

Se l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

12. Tassi di contribuzione e minimi/massimali⁴

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 70% del costo totale ammissibile. (vedi tabella n.1)

Se l'intervento è eseguito su terreni agricoli incolti è concedibile un premio annuale per ettaro per l'esecuzione delle cure colturali per un importo pari al massimo al 70% del costo totale ammissibile e per un periodo di 5 anni (vedi tabella n.1).

In ogni caso, se gli imboschimenti sono realizzati su terreni agricoli di proprietà pubblica ed eseguiti da persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno è limitato esclusivamente ai costi di impianto.

Per quanto riguarda l'esecuzione degli imboschimenti e delle cure colturali, i valori massimi di spesa ammissibile, in base alle lavorazioni considerate e per le varie tipologie di impianto previste, sono riportati nella tabella 1.

⁴ Per tasso di contribuzione si intende l'aiuto diretto a fondo perduto concesso, stabilito in percentuale rispetto al costo totale ammissibile sostenuto dal beneficiario.

⁴ Per minimale e massimale si intende rispettivamente il valore assoluto minimo e massimo dell'aiuto pubblico (contributo, premio o indennità) espresso in euro.

(tabella n.1) ⁵

Tipologia di impianto	Spesa massima ammissibile per costi di impianto ad ettaro	Entità del contributo massimo concedibile per costi di impianto ad ettaro	Spesa massima annua ammissibile per le cure colturali* ad ettaro	Entità del contributo annuo massimo concedibile per le cure colturali* ad ettaro
4.a) Boschi permanenti, compresi i castagneti da frutto	7.700,00 €	5.390,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
4.b) Imboschimenti nelle aree periurbane	7.700,00 €	5.390,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
4.c) Impianti arborei	7.700,00 €	5.390,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
4.d) Impianti con piante micorrizzate con tartufi	8.700,00	6.090,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno

* Solo per gli impianti eseguiti da privati su terreni agricoli incolti

L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/2010 e 2011/2013) è pari a € **150.000** per beneficiario

L'importo minimo previsto del contributo erogabile (cioè autorizzato) è pari a 5.000,00 €. Al di sotto di questi importi la domanda di sostegno non è ammissibile a finanziamento.

Inoltre, la quota di spesa ammissibile come investimenti in natura non può superare in ogni caso i 50.000,00 € per progetto;

L'ammontare degli importi relativi al contributo minimo per beneficiario sarà oggetto di verifica anche in sede di liquidazione finale. Il mancato rispetto dei minimali previsti comporterà l'esclusione dal finanziamento.

È inoltre possibile riconoscere, a titolo di anticipo, una somma non superiore al 20% del contributo concesso o, a titolo di stato di avanzamento lavori, una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70%.

Nel caso in cui nel periodo di erogazione dei premi per le cure colturali, il beneficiario dovesse ricavare dei redditi dai tagli intercalari, tali redditi dovranno essere detratti dall'importo spettante nell'anno di riferimento in cui tale reddito è stato ottenuto.

13. Priorità

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi, vengono verificati e valutati con riferimento al momento della ricezione nel sistema ARTEA della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni criterio o sottocriterio.

⁵ A titolo esemplificativo si richiama l'Allegato H al presente bando relativo alla determinazione delle somme massime sopra riportate nella tabella 1.

Le verifiche sul possesso di tali requisiti si effettuano solo in relazione al momento/periodo di riferimento così identificato, anche se effettuate in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade e non fruisce della possibilità di recupero prevista al punto 3 *'Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari'* del DAR.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, relativa ai costi di impianto qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta, con recupero dell'anticipo eventualmente concesso.

Le priorità di seguito riportate possono essere modificate con l'aggiunta di punti ulteriori nei piani locali di sviluppo rurale (PLSR), redatti dalle Province ed approvati dalla Giunta regionale in base a quanto disposto al capitolo 4 *'Programmazione locale'* del DAR. Gli interessati sono pertanto invitati a verificare i punteggi effettivi di priorità sui PLSR, pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, o sulla modulistica relativa alla presente misura, pubblicata sul sito di ARTEA.

Per le domande che provengono da annualità precedenti, le priorità devono essere possedute alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermate al momento del completamento.

13.1 priorità per i soggetti privati

I. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente è in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 per l'intera azienda o è in possesso di certificazione PEFC o FSC per i terreni forestali dell'Azienda	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono per almeno il 70% in zone ricomprese in Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa.	punti 1
--	----------------

c) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente in zone b), a), c1) e c2) così come classificate ai sensi del Piano Strategico Nazionale.	Zone b): punti 8 Zone a): punti 6 Zone c1): punti 4 Zone c2): punti 2
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

d) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono per almeno il 70% nel territorio di comuni con alta densità abitativa	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (Vedi allegato al bando).

e) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	Da 0 % a 10 %	punti 5
	Da 10,01 % a 20 %	punti 3
	Da 20,01 % a 30 %	punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (dati Inventario Forestale della Toscana IFT).

f) interventi realizzati su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono per almeno il 70% in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio

I punteggi di cui alle lett. I.a), I.b), I.c), I.d), I.e) e I.f) sono cumulabili.

II. Tipologia di beneficiario

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: - IAP riconosciuto ai sensi della L.r. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04); - coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile; - è costituito da un Consorzio forestale o da una delle altre forme associate costituiti ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00	punti 5
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio (elenco IAP); iscrizione INPS (per coltivatori diretti), o copia statuto Consorzio o altre forme associative.

b) il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: • è costituito da un Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile; • è costituito da un gestore di beni civici.	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: Visura camerale. Certificato Partita IVA con riferimento a settore agro-forestale. Atto costitutivo dell'ASBUC o altro documento attestante la funzione di gestore di uso civico del beneficiario

c) il richiedente è un proprietario associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: attestazione di iscrizione rilasciata dal consorzio o da altra forma associativa.

Il punteggio delle lett. II.a), II.b) e II.c) non sono cumulabili.

d) richiedenti che presentano domande all'interno di Progetti integrati territoriali	punti 2
--	----------------

Il punteggio è cumulabile con le lett. II.a), II.b) e II.c).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: inserimento dell'investimento presentato all'interno del Progetto Integrato territoriale approvato da parte dell'Ente competente e sottoscrizione del Progetto da parte del richiedente.

III. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Documenti per la verifica: d'ufficio

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda in un elenco di liquidazione approvato con riferimento alla misura 8.2.1 privati del PSR 2000/2006 e alla misura 223 del PSR2007/13 :	punti 2,5
--	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio

V. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 5c del Bando (realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 3
--	----------------

b) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 5b del Bando (realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di Comuni con alta densità abitativa)	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

c) imboschimenti consociati con specie forestali fruttifere di cui all'Allegato A al Bando (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (elenco delle specie dei fruttiferi dell'Allegato A della LR 39/00)

I punteggi delle lett. V.a), V.c) sono cumulabili.

I punteggi delle lettere V.b) e V.c) sono cumulabili.

Il punteggio della lettera V.a) non è cumulabile col punteggio della lettera V.b).

VI. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Documenti per la verifica: d'ufficio

13.2 priorità per i soggetti pubblici**I. Ambiente**

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente è in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono per almeno il 70% in zone ricomprese in Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa.	punti 1
--	----------------

c) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente in zone b), a), c1) e c2) così come classificate ai sensi del Piano Strategico Nazionale.	Zone b): punti 8 Zone a): punti 6 Zone c1): punti 4 Zone c2): punti 2
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

d) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono per almeno il 70% nel territorio di comuni con alta densità abitativa	punti 7
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (Vedi allegato al bando).

e) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	Da 0 % a 10 %	punti 5
	Da 10,01 % a 20 %	punti 3
	Da 20,01 % a 30 %	punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (dati Inventario Forestale della Toscana IFT).

f) interventi realizzati su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono per almeno il 70% in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio

I punteggi di cui alle lett. I.a), I.b), I.c), I.d), I.e) e I.f) sono cumulabili.

II. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Documenti per la verifica: d'ufficio

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda in un elenco di liquidazione approvato con riferimento alla misura 8.2.1 pubblica del PSR 2000/2006 e alla misura 223 del PSR2007/13 :	punti 5,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio

IV. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51 % degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 5c del Bando (realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 4
---	----------------

b) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 5b del Bando (realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di Comuni con alta densità abitativa)	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

c) imboschimenti consociati con specie forestali fruttifere di cui all'Allegato A del Bando (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (elenco delle specie dei fruttiferi dell'Allegato A della LR 39/00)

I punteggi delle lettere IV.a) e IV.c) sono cumulabili.

I punteggi delle lettere IV.b) e IV.c) sono cumulabili.

I punteggi delle lettere IV.a) e IV.b) non sono cumulabili.

V. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Documenti per la verifica: d'ufficio

14.Procedure di attuazione

14.1 - Procedimento amministrativo

Le domande di aiuto sono ricevibili solo se la Provincia o Comunità montana competente per territorio ha previsto l'attivazione della misura, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'anno di riferimento della domanda stessa.

Le domande devono essere riferite ad un'Unità produttiva, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità tecnico forestali (UTF); le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS).

La domanda deve essere presentata all'Ente competente, con riferimento all'ubicazione della Unità tecnico economica interessata dagli investimenti. Nei casi di progetti relativi a UPZ, UPI, UTP, UTS o USP non direttamente collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta all'Ente nel cui territorio è ubicata l'unità produttiva medesima.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 (vedi Allegato F)

14.2 - Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per le domande di aiuto e pagamento relative all'esecuzione dei lavori di impianto.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto	Per la fase 2 (fondi 2009) il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31.01.09, mentre per quelle successive la presentazione delle domande potrà avvenire solo dopo la riapertura dei termini definita con atto dirigenziale e dovrà concludersi entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento dei fondi
Protocollazione domande	Entro 3 gg dalla ricezione rispetto al termine ultimo di scadenza
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria preliminare	
Richiesta del completamento	
Ricevibilità del completamento	

Ammissibilità e graduatoria definitiva	Per la fase 2 (fondi 2009) l'ammissibilità delle domande e la definizione della graduatoria definitiva dovrà avvenire entro il 30/06/09. Per le fasi successive, entro il 31.5 dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Richiesta di Anticipo	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione
Istruttoria richiesta di anticipo	Entro 30 giorni dalla richiesta
Richiesta di varianti e proroghe	Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
Istruttoria di varianti e proroghe	Entro 30 giorni dalla richiesta
Presentazione domanda di pagamento a titolo di saldo	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione
Istruttoria della domanda di pagamento	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda
Elenchi di liquidazione	Entro il 31/10 dell' anno successivo a quello di emissione dell'atto di assegnazione

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per le domande di pagamento successive alla verifica finale dei lavori (domande per cure colturali).

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di pagamento per le cure colturali	Entro 15 maggio di ogni anno
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Ammissibilità	Entro il 15 luglio di ogni anno
Elenchi di liquidazione	Entro il 15 settembre di ogni anno

La graduatoria delle domande finanziabili è fatta in base all'assegnazione finanziaria dell'anno di riferimento.

14.3 Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07⁶ i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

⁶ L.r. n.45/07 Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni o altri beni immobili	Vedi Forme di conduzione descritte nel sistema ARTEA
Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

14.4 Luogo e Modalità e di presentazione delle domande

14.4.1 Domande di Aiuto e di Pagamento

La domanda di aiuto contiene la richiesta di sostegno ad un determinato insieme di investimenti (operazione) e di partecipazione al regime di pagamento, e viene presentata al fine di ottenere la concessione del sostegno; in caso di richiesta di anticipo la stessa diviene anche domanda di pagamento.

La domanda di aiuto serve anche a modificare le priorità presentate nelle annualità precedenti all'interno di domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi.

La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato ai fini dell'esecuzione dell'investimento (cioè relativa ai lavori di impianto) o la richiesta annuale di erogazione del pagamento dei premi per le cure colturali, tutti riconosciuti a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di stato di avanzamento o a titolo di saldo.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione o, nel caso di Enrti pubblici, della apposita Delibera.

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento deve soddisfare le seguenti condizioni:

- gli importi degli investimenti realizzati e pagati al momento della richiesta devono corrispondere ad una erogazione di contributo compresa tra il 40% e il 70% del contributo assegnato;
- presentazione di fideiussione, nel caso di Enrti pubblici, della apposita Delibera;
- tempi di esecuzione del progetto di durata superiore a 8 mesi (come da atti di assegnazione);
- importi di contributo totale assegnato al progetto non inferiore a 50.000 euro;
- richiedibile una sola volta.

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale

(DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007, paragrafi 16-17-18-19.

È possibile presentare una sola domanda di aiuto per misura e annualità e per ente competente

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e la priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande potenzialmente ammissibili a contributo (completamento della domanda), in base alle risorse disponibili sulle singole misure a livello dell'Amministrazione cui è rivolta la domanda ed effettivamente competente per la stessa. Le domande sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono sono previste risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione; le fasi di attuazione sono le seguenti:

- fase 2: fondi 2009;
- fase 3: fondi 2010;

Per quanto riguarda la gestione delle domande, delle graduatorie e delle eventuali economie, oltre a quanto riportato nel presente bando si rimanda a quanto specificatamente espresso nel DAR.

14.4.2 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all'Ente competente e, in alcuni casi ad altri soggetti, come di seguito indicato:

- completamento documentazione istruttoria, richieste di anticipo, (quando non già contestualmente presentata alla domanda di aiuto), varianti, proroghe, rinunce, cause di forza maggiore: all'Ente competente;
- in caso di decesso del richiedente, la comunicazione relativa deve essere inviata anche al tenentario del fascicolo aziendale secondo quanto indicato nel paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 (Allegato H);
- se gli eventi si verificano dopo la sottoscrizione degli elenchi di liquidazione la comunicazione relativa deve essere inviata per conoscenza anche ad ARTEA, oltre che all'Ente competente.

14.4.3 - Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti o elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA o di Province o Comunità montane. Per le domande di aiuto, tale richiesta deve pervenire all'ufficio competente per l'istruttoria entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dello stesso della graduatoria preliminare generata dal Sistema informativo di ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro presentazione,

In ogni caso l'ufficio responsabile del procedimento, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

La richiesta di correzione degli errori palesi deve essere presentata su carta libera all'Ente competente.

14.5 Termini per la presentazione delle domande

14.5.1 - Domanda di aiuto

Per la seconda fase (assegnazione dei fondi dell'annualità 2009), le domande di aiuto devono pervenire all'Ente competente tramite il sistema ARTEA a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 31.01.09.

Per la terza fase (fondi 2010), invece, si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura per la presentazione delle domande di aiuto, che comunque devono pervenire, all'Ente competente sempre tramite il sistema ARTEA, entro il 31 dicembre 2009, secondo le modalità stabilite al seguente par. 14.6 *"Ricevibilità delle istanze"*.

Quanto sopra riportato vale anche per modificare le priorità presentate nelle annualità precedenti all'interno di altre domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi.

14.5.2 - Domanda di pagamento per i lavori di impianto.

Le domande di pagamento relativa ai lavori di impianto devono pervenire in forma ricevibile all'Ente competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) stabilito dall'Ente stesso nell'atto di assegnazione o nell'eventuale atto di proroga per la presentazione della domanda di pagamento e per la fine dei lavori e delle spese relative.

La presentazione della domanda dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 30 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile⁷; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i trenta giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

In caso che la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all'Ente competente non sia completa, l'ufficio istruttore dell'Ente invia una richiesta di integrazione della domanda; entro il termine di 10 gg dalla ricezione della richiesta dell'Ente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate dei documenti richiesti⁸, pena la decadenza del beneficio accordato.

14.5.3 - Presentazione delle domande di pagamento per cure colturali

Le domande di pagamento devono esser ricevute entro il giorno 15 maggio.

Per le domande di pagamento è consentita una tolleranza di 25 giorni solari.

Per le domande di pagamento ricevute oltre il 15 maggio è applicata una riduzione pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto le domande di pagamento devono pervenire, e quindi essere ricevute nel senso sopra specificato, entro il venticinquesimo giorno di calendario dalla scadenza del 15 maggio (9 giugno).

Le domande di pagamento pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 15 maggio sono irricevibili.

Anche le domande di Pagamento per cure colturali e mancati redditi sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007, paragrafi 16-17-18-19.

14.5.4 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

14.5.4.1 - Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione

L'Ente competente, con apposita comunicazione richiede la documentazione a completamento della domanda di aiuto che deve essere presentata nel rispetto dei termini indicati.

La documentazione deve essere presentata, entro 30 giorni di calendario dalla data del ricevimento della richiesta dell'Ente, per la quale farà fede la data di ricevimento da parte del richiedente, attestata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata A.R. La presentazione della documentazione a

⁷ In analogia con quanto previsto dal reg. CE n. 796/04, art. 21

⁸ art. 10 bis Legge 241/90

completamento oltre i termini prescritti comporta l'esclusione dalla graduatoria delle domande ammesse/ammissibili.

14.5.4.2 - Richieste di anticipo

Le richieste di anticipo possono essere presentate all'atto di compilazione della domanda di aiuto o successivamente all'Ente competente, dopo la comunicazione dell'assegnazione del contributo e nei termini fissati dallo stesso.

14.5.4.3 - Richieste di stato di avanzamento

Le richieste di liquidazione per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) devono essere presentate almeno 60 giorni di calendario prima del termine indicato nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento. Non sono ammesse richieste presentate al di fuori della tempistica sopra indicata.

14.5.4.4 - Richieste di Varianti e/o Proroghe

La richiesta di variante progettuale deve essere presentata prima delle esecuzione degli investimenti relativi ed almeno 60 giorni di calendario prima della scadenza prevista nell'atto di assegnazione per la conclusione dei lavori e relativi pagamenti. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti. Per quanto attiene alle richieste di proroga queste devono pervenire almeno 30 giorni di calendario prima della scadenza prevista nell'atto di assegnazione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Qualora il beneficiario, successivamente al pagamento della domanda ed entro il periodo di impegno previsto dal presente bando, si trovi nella necessità di apportare modifiche agli investimenti effettuati, che possano alterarne la destinazione originaria, deve comunicare all'Ente competente tale necessità e attenderne l'autorizzazione prima di procedere a qualsiasi modifica

14.5.4.5 Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso) o per cause volontarie

Il titolare della domanda, qualora per cause di forza maggiore (escluso decesso) si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'UTE e quindi di recedere dagli impegni assunti deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto all'Ente competente, e per conoscenza ad Artea,) entro 10 giorni di calendario dal momento in cui è in grado di provvedervi.

Qualora la rinuncia sia relativa a motivi non riconducibili a cause di forza maggiore la comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui il fatto si verifica; dopo tale termine, il beneficiario oltre a decadere dal beneficio e restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo che di saldo, può incorrere in ulteriori sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione..

14.5.4.6 Comunicazioni di decesso e/o richieste di subentro impegno

Il subentrante a qualsiasi titolo nel possesso dei beni oggetto di contributo deve darne comunicazione per iscritto nei termini previsti per la domanda di pagamento o, successivamente al saldo, non oltre 60 giorni di calendario dal subentro, allegando la documentazione indicata al successivo par. 14.7.7, pena la mancata ammissibilità del subentro, con conseguente recupero dei contributi erogati per i beni oggetto di contributo, salvo casi di forza maggiore.

14.6 - Ricevibilità delle istanze

14.6.1 - Domande di Aiuto e di Pagamento

Ai fini della individuazione della graduatoria di riferimento per le domande di Aiuto e della ricevibilità delle domande di Pagamento (tutte):

- in caso di sottoscrizione mediante firma digitale o di firma qualificata⁹, la domanda è considerata ricevuta al momento dell'inoltro per via telematica;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa sulla copia stampata su cartaceo della domanda compilata on-line nel sistema informativo di ARTEA, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Sulla stessa il CAA appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte del CAA entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

14.6.2 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione

Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di protocollazione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente competente.

14.7 - Documentazione da presentare

Nel caso in cui la documentazione da presentare sia sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, tale documentazione deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolar modo, deve ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

Oltre a quanto di seguito espressamente previsto si rimanda comunque al PSR, al Documento Attuativo Regionale del PSR e agli altri atti ad essi collegati.

14.7.1 - Al momento della domanda di aiuto

Oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, così come indicato al precedente paragrafo 14.3, devono essere inseriti nel sistema informativo di ARTEA i seguenti elementi con le modalità di seguito indicate:

- piano previsionale degli investimenti che deve essere compilato direttamente on line nello specifico modulo scheda di progetto;
- dichiarazione sulla modulistica disponibile sul sito ARTEA relativa al possesso delle condizioni di accesso e di priorità previste dal bando.

14.7.2 - In fase di completamento

In fase di completamento, su richiesta dell'ufficio istruttore, devono essere presentati i seguenti elementi:

- i. il progetto definitivo o esecutivo d'intervento. Tale progetto dovrà contenere almeno:
 - la descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titolo di possesso; ecc.);

⁹ Articolo 20 comma 2 e articolo 21 comma 1 e 2 del DLgs 82 del 2005

- la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali; eventuale PLV media, tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - la descrizione delle caratteristiche ecologiche e stagionali dell'area oggetto di intervento (funzionale alla valutazione degli interventi di miglioramento previsti); la descrizione topografica (altitudine, esposizione, pendenza), morfologica, e litologica dell'area di intervento;
 - la descrizione delle caratteristiche delle zone circostanti all'area di intervento, con particolare riferimento all'ambiente, al microclima, alle caratteristiche vegetazionali (vegetazione forestale potenziale, specie arboree e arbustive presenti nelle aree circostanti a quella di intervento, ecc);
 - descrizione dello stato attuale dell'area, con indicazioni su eventuali processi erosivi e/o deposizionali;
 - la descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare, compresi i criteri e le modalità di esecuzione; (modalità di esecuzione delle lavorazioni, probabile turno di taglio, massa legnosa stimata, costi di macchiatico stimati, entità delle superfici oggetto dell'intervento, ecc.), La valutazione della congruità delle specie utilizzate resta a discrezione dei funzionari degli Enti Locali Competenti;
 - l'indicazione della superficie totale e delle particelle catastali e, eventualmente, assestamentali interessate all'intervento;
 - la mappa topografica in scala da 1:10.000 a 1:5.000, con indicazione dell'area e/o dei fabbricati oggetto dell'intervento;
 - la mappa catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
 - la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
 - l'attestazione della conformità degli interventi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza;
- ii. nel caso degli interventi di cui alla lettera d) del paragrafo 5 (**Realizzazione di impianti con piante micorrizate con tartufi**) oltre alla documentazione sopra riportata il progetto esecutivo dovrà comprendere anche:
- la descrizione del suolo. In particolare per questo aspetto dovranno essere riportate indicazioni descrittive adatte a dimostrare la sussistenza di condizioni idonee per l'impianto delle specie tartufigene e/o simbiotiche scelte. Per la valutazione dei suddetti caratteri possono essere consigliati lo scavo di un pozzetto e l'esecuzione di una trivellata;
 - l'indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;
- iii. una relazione descrittiva a firma del richiedente. Tale relazione, oltre a quanto previsto nei paragrafi specifici; dovrà contenere almeno la:
- descrizione sintetica del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titolo di possesso; ecc.);
 - descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, tipologia e caratteristiche dei terreni forestali aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - descrizione degli interventi (compreso acquisti) per i quali si richiede il finanziamento;

A tale relazione, in caso di acquisti, devono essere obbligatoriamente allegati uno dei documenti sotto elencati:

- iv. in caso di acquisti di beni materiali o di componenti non ricompresi nelle voci dei prezzi di cui al precedente punto *6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni*, di importo superiore o uguale a 5.000,00 € al netto dell'IVA, ed eseguiti da privati deve essere obbligatoriamente allegata una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico competente e che, in base a parametri tecnico-economici, dia conto della tipologia del bene da acquistare, dell'effettuazione delle procedure previste dal punto 3.1.3.2.1 del DAR e della congruità dell'importo previsto;
- v. per gli acquisti di beni immateriali realizzati da privati e per un importo superiore a 5.000,00 €, IVA esclusa, quanto previsto dal punto 3.1.3.2.2 del DAR in merito alla scelta del soggetto a cui affidare l'incarico;
- vi. un'idonea documentazione fotografica (minimo 5 foto prese da punti comunque riconoscibili prima e dopo l'intervento) sullo stato dei luoghi prima della realizzazione del progetto. Le fotografie devono permettere di evidenziare l'intervento proposto nella descrizione tecnica;
- vii. per gli impianti superiori ai 5 ettari accorpati e per tutti gli impianti realizzati con piantine micorrizate con tartufi si dovranno allegare al progetto esecutivo analisi fisico – chimiche dei terreni in un numero rappresentativo in rapporto alla superficie ed alla tipologia degli stessi e dimostranti l'attitudine all'intervento. Tali analisi dovranno essere affidate a laboratori specializzati ed effettuate secondo metodi ufficiali di analisi chimica del suolo. Per quanto riguarda la tessitura si raccomanda la suddivisione delle particelle secondo la classe USDA con l'indicazione di almeno tre frazioni: sabbia, limo, argilla. A questo proposito si precisa che dovranno essere prelevati (nell'orizzonte 0-40 cm) almeno due campioni di suolo per ettaro, di circa 1 Kg ciascuno, da effettuarsi in punti ritenuti rappresentativi dell'area interessata all'imboschimento. Su tali campioni dovranno essere effettuate analisi chimico - fisiche finalizzate almeno alla determinazione analitica dei seguenti parametri:
 - tessitura
 - pH in acqua
 - calcare totale e cedere scambiabile;
 - Capacità di scambio cationica;
 - Contenuto in sostanza organica;
 - Contenuto ideali principali elementi (almeno Azoto, Fosforo, Potassio).
- viii. il Piano di coltura e/o di manutenzione;
- ix. la documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso (vedi successiva Tabella A), di cui al paragrafo 10 "Condizioni di accesso, tenendo presente che:
 - nel caso il richiedente sia affittuario dei fabbricati/terreni oggetto della richiesta di contributo, dichiarazione da parte del/i proprietario/i che autorizza/no il richiedente a presentare domanda e percepire il corrispondente aiuto. Tale dichiarazione deve inoltre contenere gli impegni, a mantenere la destinazione e le finalità previste dal progetto;
 - nel caso di terreni in comproprietà, la domanda di contributo deve essere inoltrata a firma di uno solo dei comproprietari, purchè sia allegata una dichiarazione di assenso degli altri comproprietari all'esecuzione dei lavori richiesti e per i quali si richiede il contributo ai sensi della presente misura o una dichiarazione del beneficiario che attesti il consenso degli altri comproprietari. Tale dichiarazione deve inoltre contenere gli impegni, a mantenere la destinazione e le finalità previste dal progetto;
 - nel caso di Società o di Consorzi forestali,, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;
 - nel caso di comunione dei beni fra coniugi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del coniuge che presenta domanda di aiuto attestante il consenso dell'altro coniuge a condurre l'azienda;

- x. nel caso in cui il richiedente sia stato sottoposto a procedimenti pregiudizievoli del patrimonio immobiliare negli ultimi tre anni, dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del richiedente e la capacità finanziaria di sostenere l'investimento (solo privati);
 - xi. estremi di iscrizione all'albo per le società cooperative;
 - xii. il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi da realizzare redatto, ai fini della determinazione della congruità del prezzo, con le modalità definite al precedente paragrafo 6.2 *Ulteriori limitazioni ed esclusioni*. Su tale computo dovranno essere specificati le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché gli eventuali lavori da eseguire in economia dal beneficiario (investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite). In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali lavori per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e del personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
 - xiii. la stima degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso ottenuto da eventuali tagli intercalari nel periodo di concessione del premio per le cure colturali;
 - xiv. ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, autorizzazione edilizia, permesso a costruire o dichiarazione di inizio lavori, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.);
 - xv. copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature o con espressi i termini della relativa consegna ai fini della dimostrazione di immediata cantierabilità e dichiarazione della ditta fornitrice attestante che i prezzi indicati sono contenuti entro quelli di listino;
 - xvi. copia del preventivo dei costi o della lettera di incarico al professionista;
 - xvii. eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell'evento in relazione alla sua ubicazione territoriale, controfirmati dal beneficiario;
 - xviii. nel caso dello svolgimento di lavori in economia (investimenti in natura e prestazioni volontarie), dichiarazione del richiedente dalla quale risulti che intende avvalersi, per la realizzazione del progetto, di prestazione di lavoro non retribuite svolte da lui direttamente e/o dei suoi familiari, e con l'utilizzo di terreni e/o fabbricati e/o macchine e/o attrezzature facenti capo all'azienda;
 - xix. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o l'attestazione di esenzione o dichiarazione di aver effettuato la richiesta all'INPS e impegno a trasmetterlo all'Ente competente appena possibile e comunque entro il termine utile per la chiusura dell'istruttoria del completamento (solo privati e qualora l'Ente competente non possa acquisire per via telematica);
 - xx. la documentazione eventualmente prevista dal Documento Attuativo Regionale del PSR (DGR 865/08 e s.m.i.) quale, ad esempio, quella in merito all'ammissibilità e congruità delle spese;
 - xxi. Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente; (escluso Enti pubblici)
 - xxii. i documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nei precedenti paragrafi 13.1 e 13.2;
 - xxiii. ogni altro documento richiesto o ritenuto necessario per la valutazione di quanto dichiarato.
- In aggiunta a quanto sopra stabilito, le persone di diritto pubblico devono allegare al progetto definitivo o esecutivo anche:
- xxiv. l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
 - xxv. dichiarazione di impegno a eseguire a proprie spese la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno;
 - xxvi. modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori.

Quanto sopra indicato può essere integrato da ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale, nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

14.7.3 - Al momento della richiesta di anticipo

Alla richiesta di anticipo devono essere allegati:

- garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA organismo pagatore, pari al 110% dell'importo richiesto, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e/o del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi (per gli acquisti, data di conferma dell'ordine d'acquisto).

Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione dell'anticipo erogato oltre agli interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

14.7.4 - Al momento della richiesta di variante

La richiesta di variante deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di aiuto, ad esse devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione della stessa;
- indicazione degli investimenti oggetto della variante;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi);

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

14.7.5 - Al momento della richiesta di proroga

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e rendiconto delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura.

14.7.6 - Al momento della comunicazione per rinuncia o variazione per cause forza maggiore (escluso decesso)

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

14.7.7 - Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare delle domande presentate e l'esatta indicazione del numero delle domande di riferimento, occorre allegare:

- in caso decesso, la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007;
- in caso di subentro, qualora avvenga successivamente al saldo e per cause di forza maggiore o per transazioni effettuate senza fini commerciali, tutta la documentazione relativa alle condizioni di accesso e di priorità del subentrante.

14.7.8 - Al momento della domanda di pagamento per i lavori di impianto (a titolo di stato avanzamento lavori o di saldo)

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute, inserendo nel sistema informatico di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa, nel rispetto di quanto stabilito dal DAR sull'ammissibilità delle spese.

Come indicato al paragrafo 3 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato dall'Ente competente, deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento, a titolo di saldo, che deve essere fornita all'Ente competente con le modalità e nei termini indicati dallo stesso nell'atto di assegnazione:

- computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità delle prestazioni e dei servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve contenere una relazione al progetto che evidenzii le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indicare la data di inizio e fine dei lavori, nonché, nel caso di lavori in economia, le modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- planimetria topografica in scala da 1:10.000 a 1:5.000, con indicazione dell'area e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- planimetria catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento (comprese le notule per le prestazioni professionali relative agli investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);
- ove necessario, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori;
- documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi.
- dichiarazione che per ciascuna fattura, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- eventuale dichiarazione in merito al riconoscimento dell'IVA come costo;
- copia della certificazione del materiale forestale di propagazione resa ai sensi della vigente normativa.

Nel caso degli interventi di cui alla lettera d) del paragrafo 5 (***Realizzazione di impianti con piante micorizzate con tartufi***) oltre alla documentazione sopra riportata alla domanda di pagamento dovrà essere allegata anche:

- l'attestato della ditta fornitrice delle piantine, dal quale risulti che i lotti di acquisto di piante tartufigene da destinare alla piantagione sono micorizzati con le specie di tartufi indicate. Nell'attestato dovrà inoltre essere specificato che le piante vendute al richiedente (con riferimento alla relativa fattura) sono quelle dei lotti di acquisto controllati dall'ARSIA per i quali è stato rilasciato il relativo attestato. Nell'attestato devono essere presenti anche i riferimenti relativi alla richiesta di controllo all'ARSIA da parte del richiedente;

- l'attestato di controllo delle piantine micorrizzate rilasciato dall'ARSIA.

Al momento della domanda di pagamento a titolo di saldo, occorrerà consegnare anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o l'attestazione di esenzione o dichiarazione di aver effettuato la richiesta all'INPS e impegno a trasmetterlo all'Ente competente appena possibile e comunque entro il termine utile per la chiusura dell'istruttoria del completamento (solo privati e qualora l'Ente competente non possa acquisire per via telematica).

Per gli Enti Pubblici, oltre ai documenti sopra riportati andrà allegato anche:

- Certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L e confermato dal R.P.;
- relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori, che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori indicando il riferimento alla misura, la data ed il numero della domanda di presentazione, gli estremi dell'atto di assegnazione (comprese le eventuali modifiche autorizzate in corso d'opera), la data di inizio e di fine dei lavori (per fine dei lavori si intende la data di chiusura dei lavori e dei pagamenti), la data dell'ultimo sopralluogo del direttore dei lavori.

Alla richiesta di stato di avanzamento lavori, oltre alla documentazione sopra prevista in fase di domanda di pagamento del saldo, se richiesta occorrerà allegare anche:

- nel caso di beneficiari di diritto privato garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA organismo pagatore, pari al 110% dell'importo richiesto come stato di avanzamento, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione dell'anticipo erogato come stato di avanzamento oltre agli interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in l'Ente competente ne riscontri la necessità.

14.7.9 - Al momento della domanda di pagamento per le cure colturali e mancati redditi

Al quinto anno, andrà presentata una relazione a firma di tecnico competente e abilitato, quando richiesto, in cui si attesti lo stato dell'impianto. Tale relazione andrà presentata come allegato elettronico alla domanda di pagamento.

Inoltre dovrà allegare:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o l'attestazione di esenzione o dichiarazione di aver effettuato la richiesta all'INPS e impegno a trasmetterlo all'Ente competente appena possibile e comunque entro il termine utile per la chiusura dell'istruttoria del completamento (solo privati e qualora l'Ente competente non possa acquisire per via telematica);
- l'eventuali fatture relative al pagamento degli interventi colturali nei primi 5 Anni.

14.8 Adempimenti istruttori

14.8.1 - Istruttoria domanda di aiuto

14.8.1.1 - Istruttoria preliminare

L'Ente competente prende atto dell'elenco delle domande ammissibili "graduatoria preliminare" prodotto dal sistema informativo ARTEA dopo 4 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, sulla base dei requisiti di accesso e di priorità dichiarati in domanda dai richiedenti.

Sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura in oggetto, l'Ente competente tramite raccomandata A.R, richiede ai soggetti che risultano ammissibili a finanziamento nella graduatoria preliminare la documentazione a completamento della domanda di aiuto indicata al punto 14.7.2 delle presenti procedure.

L'Ente competente può comunque richiedere, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti presenti nella graduatoria stessa, qualora per rinunce, istruttorie con esito negativo, revoche del contributo o risorse aggiuntive, si rendano disponibili ulteriori risorse spendibili nella stessa misura per le annualità di riferimento.

L'individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

14.8.1.2 Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento

L'Ente competente, successivamente al ricevimento della documentazione a completamento della domanda di aiuto, effettua:

- la verifica, in base alla normativa vigente, della sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso e di priorità fissati dal Programma di Sviluppo Rurale, dai documenti complementari di attuazione regionale e dal presente bando;
- la verifica della documentazione inviata in ordine alla validità, alla congruità ed alla conformità della stessa a quanto dichiarato con la domanda di aiuto;
- la verifica dell'ammissibilità degli investimenti previsti dal progetto;
- la verifica della conformità dell'operazione con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale così come recepito dal presente bando (intesa come verifica della sussistenza dei documenti e delle attestazioni di conformità previsti dalla normativa vigente);
- la verifica della regolarità contributiva in materia di contributi previdenziali (DURC);
- la verifica della ragionevolezza (congruità) della spesa proposta; la valutazione deve avvenire con un sistema adeguato quale:
 - a) comparazione di almeno tre preventivi di spesa (nel caso di acquisti);
 - b) sulla base del prezziario Prezzario regionale per interventi ed opere forestali, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 158 del 5 marzo 2007 e s.m.i., se in esso presenti o, in subordine, del Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria o del Bollettino degli Ingegneri, per le voci non contenute nei prezziari precedenti. Nel caso di investimenti in natura si dovrà far riferimento al Decreto 1345 del 08/04/08 "Approvazione tariffe orarie e tempi di esecuzione degli interventi forestali per le misure di interesse forestale del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013";
 - c) altre forme di valutazione previste dalla DGR 865/08 e s.m.i. (DAR);
- la definizione della tempistica per la conclusione degli investimenti;
- gli opportuni sopralluoghi, nel caso in cui si renda necessario.
- L'Ente provvede inoltre ad attestare gli esiti delle verifiche svolte mediante:
 - la registrazione delle verifiche effettuate sul Sistema informativo gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 45/07;
 - La redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita in loco.

14.8.1.3 - Adempimenti domande ammesse/non ammesse

L'Ente competente adotta, entro il 30/06/09, per la seconda fase, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda per le annualità successive, il provvedimento contenente:

- l'esito dell'istruttoria delle domande ammesse/non ammesse a seguito della verifica dei completamenti di domanda;
- la graduatoria definitiva con l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili e con la presa d'atto della graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse, formata automaticamente sulla base dei dati dichiarati in domanda;
- l'elenco delle domande escluse.

L'Ente competente rende pubblico, nelle forme previste dal proprio statuto o dai propri regolamenti, l'esito dell'istruttoria svolta ed i relativi contributi assegnati in favore dei beneficiari e l'elenco delle domande ammesse ma non finanziabili e di quelle non ammesse.

Per le domande finanziabili provvede inoltre all'invio al beneficiario della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e l'**atto di assegnazione**, comprendente il modello riepilogativo prodotto dal sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- numero domanda;
- la descrizione e l'importo degli investimenti ammessi;
- l'importo del contributo assegnato;
- importo erogabile in anticipo;
- la cadenza delle comunicazioni di monitoraggio dell'andamento dei lavori;
- termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo;
- termine ultimo di fine lavori e di ricevibilità della domanda di pagamento (coincidenti);
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- prescrizioni e condizioni specifiche.

L'Ente competente provvede a comunicare ai richiedenti le motivazioni che hanno comportato la mancata ammissione.

L'Ente competente provvede inoltre:

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi esiti, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Ai fini di quanto previsto nei paragrafi del DAR 2.9 "*Gestione delle economie*" e 3 "*Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari*", la graduatoria definitiva relativa a una determinata fase è valida fino al giorno precedente alla presa d'atto, da parte dell'Ente competente, della graduatoria preliminare della fase successiva.

14.8.2 - Istruttoria Anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, l'Ente competente acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la polizza fidejussoria o, nel caso di Enti pubblici, dell'atto dell'Ente richiedente con il quale si impegna alla restituzione dell'anticipo erogato e verifica:

- la conformità della garanzia fidejussoria presentata o dell'atto dell'Ente;
- che la garanzia fideiussoria o l'atto dell'Ente abbiano durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- che l'importo per cui è stata richiesta la garanzia fideiussoria o garantito dall'atto dell'Ente beneficiario corrisponda al 110% dell'anticipazione richiesta salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria o da ARTEA.

Per le sole richieste con esito negativo provvede altresì alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

ARTEA si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

14.8.3- Istruttoria di SAL

Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti a titolo di stato avanzamento lavori, l'Ente competente acquisisce la polizza fidejussoria o, nel caso di Enti pubblici, dell'atto dell'Ente richiedente con il quale si impegna alla restituzione delle somme erogate, e verifica:

- la conformità della garanzia fidejussoria presentata o dell'atto dell'Ente;
- che la garanzia fideiussoria o l'atto dell'Ente abbiano durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- che l'importo per cui è stata richiesta la garanzia fideiussoria o garantito dall'atto dell'Ente beneficiario corrisponda al 110% delle somme richieste salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria o da ARTEA.

ARTEA si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

Inoltre, qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000,00 euro, l'Amministrazione competente, prima dell'erogazione, procederà alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.

Per le sole richieste con esito negativo l'Ente competente provvede altresì alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

14.8.4 - Istruttoria modifica atto di assegnazione

Qualsiasi modifica rispetto a quanto assegnato deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente competente, compresa la modifica della ragione sociale o il cambio del soggetto giuridico beneficiario, che può verificarsi a diverso titolo nel corso della esecuzione del progetto o in corso di impegno successivo.

14.8.4.1. - Istruttoria variante progettuale

Nel caso di variante progettuale prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica:

- che le modifiche siano conformi agli obiettivi del progetto ammesso;
- che le stesse non comportino una riduzione del punteggio di tale da non renderla più finanziabile e della valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento;
- che tali modifiche non comportino un cambiamento tecnico del progetto originale tale da inficiare la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato valutato;
- che le modifiche richieste riguardino spese ammissibili e che siano conformi a quanto previsto dalla DGR n. 865/08 e s.m.i.(DAR).

l'Ente competente provvede:

a) nel caso di esito positivo:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata che modifica l'atto di assegnazione precedente.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato potrà essere ridotto con riferimento alla quota di autofinanziamento dichiarata dal beneficiario ed alle percentuali di cofinanziamento previste dalla Misura.

b) nel caso di esito negativo:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata.

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il progetto mantenga i requisiti, gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

14.8.4.2. - Istruttoria proroga

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza della fideiussione;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni riferite alla annualità successiva.

La concessione di una proroga che comporti lo spostamento dei pagamenti che nella annualità successiva a quella prevista per la chiusura del progetto nell'atto di assegnazione, comporta l'inserimento della domanda in coda agli elenchi di liquidazione dell'anno successivo e rende l'erogazione a saldo dell'intero contributo eventuale e condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie.

In presenza di anticipazione di contributo già erogata, la mancata rendicontazione della spesa complessiva entro la nuova scadenza stabilita con la proroga, comporta la revoca del contributo assegnato ed il rimborso dell'anticipo erogato.

L'Ente competente provvede:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) ad adottare un provvedimento di esito di istruttoria con il quale:
 - per le richieste accettate prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, che non potrà comunque essere superiore ai 12 mesi, tramite modifica dell'atto di assegnazione;
 - per le richieste non accettate, potrà o riconfermare il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data o procedere direttamente alla revoca del contributo qualora sia dimostrato che il progetto non è realizzabile entro la data prevista;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata.

14.8.4.3 - Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore

Qualora la comunicazione sia presentata prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica di tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità al finanziamento del soggetto subentrante per cause di forza maggiore.

L'Ente competente provvede:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata;
- 4) a dichiarare la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti di accesso e di priorità.

Qualora il subentro avvenga successivamente al saldo, per cause di forza maggiore o per transazioni effettuate senza fini commerciali, l'Ente verifica la sussistenza delle condizioni previste nelle disposizioni per l'ammissibilità delle spese in base alle disposizioni attuative regionali (DAR) di cui alla DGR n. 865/08 e s.m.i.(DAR).

14.8.5 - Istruttoria domanda di pagamento per per i lavori di impianto.

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento finale deve essere effettuata la verifica documentale e almeno una visita sul luogo per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto; la visita deve essere effettuata per ogni domanda tranne nel caso di acquisto macchinari o attrezzature per un importo inferiore a 10.000 euro, per i quali la domanda può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile.

La verifica documentale comprende:

- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'intervento oggetto del finanziamento;
- la verifica dell'impegno del beneficiario al rispetto di eventuali obblighi pluriennali successivi alla realizzazione del progetto;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili e relativo contributo spettante nel rispetto di quanto assegnato;
- la verifica della regolarità contributiva in materia di contributi previdenziali (DURC).

Inoltre, qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000,00 euro, l'Amministrazione competente, prima dell'erogazione, procederà alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- il mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità, come previsti dal bando, tali da mantenere un posizionamento nella graduatoria definitiva tra i beneficiari ammissibili e finanziabili;
- la realtà della spesa oggetto della domanda;
- la fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- che il beneficiario abbia realizzato e pagato gli investimenti;
- che gli investimenti siano funzionanti e funzionali alla attività che si propone di svolgere il beneficiario.

Le fatture originali elencate nella domanda di pagamento devono essere annullate mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura "oggetto di contributo comunitario ai sensi del reg. CE nr. 1698/05 e succ. mod., misura 223", nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore.

L'Ente competente provvede:

- alla redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo controfirmato dall'imprenditore o da un suo rappresentante;
- a sottoscrivere con firma digitale il verbale di accertamento finale nel sistema informativo di ARTEA;
- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a sottoscrivere con firma digitale l'elenco di liquidazione del saldo.

L'Ente competente, con provvedimento, attesta gli esiti delle verifiche istruttorie svolte. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito di istruttorio negativo l'Ente provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

14.8.6 - Istruttoria domanda pagamento per le cure colturali e mancati redditi

Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti per le cure colturali e mancati redditi, l'Ente competente esegue una verifica documentale del:

- rispetto dell'impegno del beneficiario degli obblighi pluriennali successivi alla realizzazione del progetto;
- la conformità degli eventuali documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti eventualmente effettuati;
- l'importo complessivo dei premi ammissibili e relativo contributo spettante nel rispetto di quanto assegnato;
- la verifica della regolarità contributiva in materia di contributi previdenziali (DURC).

Inoltre, qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000,00 euro, l'Amministrazione competente, prima dell'erogazione, procederà alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese l'ente competente adotta, entro il 15 Settembre di ciascun anno un provvedimento contenente:

- l'elenco delle domande ammissibili;
- l'elenco delle domande ammissibili;

L'Ente competente provvede a comunicare ai richiedenti le cui domande non sono ammissibili le motivazioni degli esiti istruttori negativi, con lettera raccomandata.

14.8.7 - Istruttoria di recupero

L'Ente competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore.

14.9 - Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06 ai casi di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, per il mancato rispetto di impegni non necessari ai fini della formazione della spesa ammissibile si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008.

14.10 - Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

Tabella A- Forme di conduzione

Forma di conduzione	Documento
Proprietà	Visura catastale aggiornata oppure visura immobiliare aggiornata, qualora l'ufficio istruttore ritenga necessario chiarire l'effettiva proprietà del bene immobile.
Comproprietà o comunione dei beni	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/dei comproprietario/i con la quali si autorizza il beneficiario a presentare domanda e ad assumere i relativi impegni. Oppure: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre il terreno.
Affitto	Contratto di affitto scrittura privata registrati o atto pubblico, oppure Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione
Usufrutto	Contratto di costituzione dell'usufrutto e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari Usufrutto
Usi civici	Dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato sotto la cui fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto dell'esercizio dei diritti in questione indicante la quota parte di utilizzo di competenza del produttore
Concessione di uso pubblico o locazione di beni immobili demaniali	Atto di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone
Convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici,	Atto di convenzione
Gestione consorziata dei beni	Atto costitutivo del consorzio e dello statuto
Comodato d'uso (solo Enti pubblici)	Copia contratto registrato/repertoriato
Occupazione temporanea (solo Enti pubblici)	Atto di occupazione

Allegato A)**Specie arboree o arbustive utilizzabili per gli imboschimenti di cui ai punti 5.a, 5.b e 5.c del bando****1) Specie forestali arboree***Abies alba* Miller Abete bianco*Acer campestre* L. Testucchio, Ioppo*Acer monspessulanum* L. Acero minore*Acer opalus* Miller Acero fico*Acer obtusatum* Waldst. et Kit. Acero napoletano*Acer opulifolium* Chaix Acero italico*Acer platanoides* L. Acero riccio*Acer pseudoplatanus* L. Acero montano*Alnus cordata* (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano*Alnus glutinosa* (L.) Gaertner Ontano nero*Alnus incana* (L.) Moench Ontano bianco**Arbutus unedo L. Corbezzolo, albatro***Betula pendula* Roth. Betulla= *Betula verrucosa* Ehrh.= *Betula alba* L.*Castanea sativa* Mill. Castagno*Cercis siliquastrum* L. Albero di Giuda, siliquastro*Corylus avellana* L. Nocciolo, avellano*Cupressus sempervirens* L. Cipresso comune*Fagus sylvatica* L. Faggio**Ficus carica L. Fico selvatico***Fraxinus excelsior* L. Frassino maggiore*Fraxinus ornus* L. Orniello*Fraxinus oxycarpa* Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo*Juglans regia* L. Noce*Laburnum anagyroides* Medicus Maggiociondolo**Malus sylvestris Mill. Melagnolo, melo selvatico***Picea abies* L. Abete rosso*Pinus pinea* L. Pino domestico, pino da pinoli*Populus alba* L. Pioppo bianco, gattice, albero*Populus nigra* L. Pioppo nero*Populus tremula* L. Pioppo tremulo**Prunus avium L. Ciliegio***Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco s.l. Abete odoroso, douglasia**Pyrus amygdaliformis Vill. Perastro****Pyrus pyraister Burgsd. Pero peruggino***Quercus cerris* L. Cerro*Quercus crenata* Lam. Cerro-sughera= *Quercus pseudosuber* Santi*Quercus frainetto* Ten. Farnetto*Quercus ilex* L. Leccio, elce*Quercus petraea* (Matt.) Liebl. Rovere*Quercus pubescens* Willd. Roverella*Quercus robur* L. Farnia, ischia*Quercus suber* L. Sughera, sovero*Salix alba* L. Salice bianco, salicastro, salcio*Salix caprea* L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna*Salix cinerea* Salicone cinerino*Salix fragilis* L. Salice fragile*Salix incana* Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca*Salix nigricans* Sm. Salice nero*Salix purpurea* L. Salice rosso, vetrice rossa*Salix triandra* L. Salice*Salix viminalis* L. Vetrice, salice da vimini**Sorbus aria (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano****Sorbus aucuparia L. Sorbo degli uccellatori****Sorbus domestica L. Sorbo comune, sorbo domestico****Sorbus torminalis (L.) Crantz Ciavardello, mangiareello, sorbezzolo***Taxus baccata* L. Tasso, albero della morte*Tilia cordata* Miller Tiglio selvatico*Tilia platyphyllos* Scop. Tiglio nostrano

Allegato A)**Specie arboree o arbustive utilizzabili per gli imboschimenti di cui ai punti 5.a, 5.b e 5.c del bando***Tilia x vulgaris* Hayne Tiglio comune*Ulmus minor* Miller Olmo campestre*Ulmus montana* Stokes Olmo montano

strette

Phillyrea latifolia L.
foglie larghe

Lillatro a

Pistacia lentiscus L.
sondro

Lentisco,

Pistacia terebinthus L.
scornabecco

Terebinto,

2) Specie forestali arbustive**Cornus mas L. Corniolo vero****Cornus sanguinea L. Sanguinello,
corniolo sanguine***Crataegus azarolus* L. Azzeruolo*Crataegus laevigata* (Poir.) DC. Marruca
bianca**Crataegus monogyna Jacq. Biancospino***Erica arborea* L. Erica*Erica carnea* L. Scopina*Erica multiflora* L. Scopa florida*Erica scoparia* L. Scopa,*Juniperus communis* L. Ginepro comune*Juniperus macrocarpa* Sibth. et Sm.
Ginepro coccolone*Juniperus oxycedrus* L. Ginepro rosso*Juniperus phoenicea* L. Sabina marittima,
cedro licio*Juniperus sabina* L. Sabina*Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. et J. Presl
Laburno alpino, Citiso delle Alpi*Laburnum anagyroides* Medicus
Maggiociondolo*Laurus nobilis* L. Alloro*Ligustrum vulgare* L. Ligustro*Malus florentina* (Zuccagni) C.K. Schneider
Sorbo fiorentino**Mespilus germanica L. Nespolo
ordinario***Myrtus communis* L. Mirto, mortella*Nerium oleander* L. Oleandro, leandro,
mazza di S. Giuseppe*Paliurus spina-christi* Miller Marruca*Phillyrea angustifolia* L. Lillatro a foglie**Prunus cerasus L. Marasca,
visciolo****Prunus mahaleb L. Ciliegio
canino****Prunus spinosa L. Prugnolo***Pyracantha coccinea* M.J. Roemer Lazerolo
rosso**Sambucus ebulus L. Lebbio****Sambucus racemosa L. Sambuco rosso****Sambucus nigra L. Sambuco nero***Spartium junceum* L. Ginestra comune,
ginestra di Spagna*Tamarix* sp. pl. Tamerici*Viburnum lantana* L. Lantana*Viburnum opalus* L. Sambuco acquatico*Viburnum tinus* L. Viburno, lauro-tino o
lentaggineNB Le specie evidenziate con il carattere
grassetto e sottolineato sono quelle appetibili
all'avifauna

Allegato B)**Specie arboree o arbustive utilizzabili negli interventi
di imboscamento in aree a spiccata vocazione tartufigena**

a) **per il tartufo nero pregiato** (*Tuber melanosporum* Vitt.):

Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.)

Cerro (*Quercus cerris* L.)

Leccio (*Quercus ilex* L.)

Nocciolo (*Corylus avellana* L.)

Rovere (*Quercus petraea*(Matt.) Liebl)

Roverella (*Quercus pubescens* Willd.)

Tiglio (*Tilia sp.*)

b) **per i tartufi scorzone** (*Tuber aestivum* Vitt.) e **uncinato** (*Tuber uncinatum* Chatin):

Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.)

Cerro (*Quercus cerris* L.)

Leccio (*Quercus ilex* L.)

Nocciolo (*Corylus avellana* L.)

pino nero (*Pinus nigra* A.),

Rovere (*Quercus petraea*(Matt.) Liebl)

Roverella (*Quercus pubescens* Willd.)

Tiglio (*Tilia sp.*)

c) **per il tartufo marzuolo** (*Tuber borchii* Vitt.) e **tartufo bianchetto** (*Tuber albidum* Pico)

Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.)

Cerro (*Quercus cerris* L.)

Farnia (*Quercus robur* L.)

Leccio (*Quercus ilex* L.)

Nocciolo (*Corylus avellana* L.)

Pino domestico (*Pinus pinea* L.)

Rovere (*Quercus petraea*(Matt.) Liebl)

Roverella (*Quercus pubescens* Willd.)

Tiglio (*Tilia sp.*)

d) **per il tartufo brumale** (*Tuber brumale* Vitt.) e **tartufo moscato** (*Tuber brumale* Vitt.

var. *moschatum* De Ferry):

Roverella (*Quercus pubescens* Willd.)

Leccio (*Quercus ilex* L.)

Cerro (*Quercus cerris* L.)

Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.)

Pino nero (*Pinus nigra* A.),

Tiglio (*Tilia sp.*)

Nocciolo (*Corylus avellana* L.)

Pino domestico (*Pinus pinea* L.)

Farnia (*Quercus robur* L.)

Rovere (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl)

Allegato C)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47 % della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana - Superfici forestali secondo le definizioni della Legge Regionale 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
ANGHIARI	AR	52	FIRENZUOLA	FI	66
BADIA TEDALDA	AR	59	GREVE IN CHIANTI	FI	74
BIBBIENA	AR	53	LONDA	FI	51
BUCINE	AR	55	MARRADI	FI	66
CAPRESE MICHELANGELO	AR	52	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	74
CASTEL FOCOGNANO	AR	53	PELAGO	FI	51
CASTEL SAN NICCOLO'	AR	73	PONTASSIEVE	FI	51
CASTIGLION FIBOCCHI	AR	61	REGGELLO	FI	52
CHITIGNANO	AR	57	RUFINA	FI	57
CHIUSI DELLA VERNA	AR	48	SAN GODENZO	FI	86
LORO CIUFFENNA	AR	61	SAN PIERO A SIEVE	FI	52
MONTEMIGNAIO	AR	71	SCARPERIA	FI	51
ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	76	VAGLIA	FI	52
PERGINE VALDARNO	AR	54	VICCHIO	FI	58
PIEVE SANTO STEFANO	AR	57	CASTELL'AZZARA	GR	50
POPPI	AR	54	FOLLONICA	GR	54
PRATOVECCHIO	AR	56	MASSA MARITTIMA	GR	58
STIA	AR	75	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	54
SUBBIANO	AR	48	MONTIERI	GR	69
TALLA	AR	64	SANTA FIORA	GR	56
BARBERINO DI MUGELLO	FI	52	SASSETTA	LI	71
BORGIO SAN LORENZO	FI	58	BAGNI DI LUCCA	LU	82
CALENZANO	FI	51	BARGA	LU	69
CAPRAIA E LIMITE	FI	47	BORGIO A MOZZANO	LU	70
DICOMANO	FI	62	CAMPORGIANO	LU	69

Allegato C)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47 % della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana - Superfici forestali secondo le definizioni della Legge Regionale 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
CAREGGINE	LU	73	COMANO	MS	77
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	53	FILATTIERA	MS	51
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	73	FIVIZZANO	MS	65
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	77	FOSDINOVO	MS	73
FABBRICHE DI VALLICO	LU	77	LICCIANA NARDI	MS	62
FOSCIANDORA	LU	74	MULAZZO	MS	70
GALLICANO	LU	71	PODENZANA	MS	62
GIUNCUGNANO	LU	55	PONTREMOLI	MS	69
MINUCCIANO	LU	62	TRESANA	MS	70
MOLAZZANA	LU	68	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	52
PESCAGLIA	LU	79	ZERI	MS	68
PIAZZA AL SERCHIO	LU	49	BUTI	PI	62
PIEVE FOSCIANA	LU	71	CHIANNI	PI	50
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	59	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	66
SERAVEZZA	LU	57	RIPARBELLA	PI	51
SILLANO	LU	72	CANTAGALLO	PO	86
STAZZEMA	LU	71	VAIANO	PO	55
VAGLI SOTTO	LU	65	VERNIO	PO	77
VERGEMOLI	LU	79	ABETONE	PT	81
VILLA BASILICA	LU	91	CUTIGLIANO	PT	75
VILLA COLLEMANDINA	LU	66	MARLIANA	PT	81
AULLA	MS	51	MASSA E COZZILE	PT	49
BAGNONE	MS	74	MONTALE	PT	63
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	69	PESCIA	PT	62

Allegato C)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47 % della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana - Superfici forestali secondo le definizioni della Legge Regionale 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
PISTOIA	PT	48	MONTICIANO	SI	69
PITEGLIO	PT	78	MURLO	SI	56
SAMBUCA PISTOIESE	PT	91	PIANCASTAGNAIO	SI	53
SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	70	RADDA IN CHIANTI	SI	63
ABBADIA SAN SALVATORE	SI	49	RADICONOLI	SI	58
CASOLE D'ELSA	SI	51	RAPOLANO TERME	SI	53
CHIUSSINO	SI	60	SOVICILLE	SI	50
GAIOLE IN CHIANTI	SI	63			

Allegato D)**Elenco Comuni con indice alta densità abitativa:****Dati IRPET**

ELENCO COMUNI CON ALTA DENSITA' ABITATIVA

COMUNE	PROV.	COMUNE	PROV.
Carrara	MS	Capannori	LU
Massa	MS	Forte dei Marmi	LU
Montignoso	MS	Lucca	LU
Altopascio	LU	Massarosa	LU
Camaione	LU	Montecarlo	LU
Viareggio	LU	Pietrasanta	LU
Agliana	PT	Porcari	LU
Buggiano	PT	Monsummano Terme	PT
Chiesina Uzzanese	PT	Montecatini-Terre	PT
Lamporecchio	PT	Pieve a Nievole	PT
Larciano	PT	Ponte Buggianese	PT
Uzzano	PT	Quarrata	PT
Bagno a Ripoli	FI	Serravalle Pistoiese	PT
Campi Bisenzio	FI	Empoli	FI
Castelfiorentino	FI	Fiesole	FI
Cerreto Guidi	FI	Figline Valdarno	FI
Certaldo	FI	Firenze	FI
Montelupo Fiorentino	FI	Fucecchio	FI
San Casciano in Val di Pesa	FI	Impruneta	FI
Scandicci	FI	Incisa in Val d'Arno	FI
Sesto Fiorentino	FI	Lastra a Signa	FI
Signa	FI	Cecina	LI
Vinci	FI	Livorno	LI
Campiglia Marittima	LI	Marciana Marina	LI
Bientina	PI	Piombino	LI
Calci	PI	Porto Azzurro	LI
Calcinaia	PI	Portoferraio	LI
Capannoli	PI	Rosignano Marittimo	LI
Cascina	PI	San Vincenzo	LI
Castelfranco di Sotto	PI	Monopoli in Val d'Arno	PI
Lari	PI	Pisa	PI
Vecchiano	PI	Ponsacco	PI
Vicopisano	PI	Pontedera	PI

Allegato D)***Elenco Comuni con indice alta densità abitativa:******Dati IRPET***

Arezzo	AR	San Giuliano Terme	PI
Foiano della Chiana	AR	San Miniato	PI
Montevarchi	AR	Santa Croce sull'Arno	PI
Pian di Sco'	AR	Santa Maria a Monte	PI
San Giovanni Valdarno	AR	Chianciano Terme	SI
Sansepolcro	AR	Colle di Val d'Elsa	SI
Montemurlo	PO	Poggibonsi	SI
Poggio a Caiano	PO	Siena	SI
Carmignano	PO	Grosseto	GR
Prato	PO	Monte Argentario	GR

Allegato E):***Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013******(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)*****3.1.3 Spese ammissibili****INTRODUZIONE**

L'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale/regionale.

In attuazione della citata disposizione, vengono stabilite una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie e regionali che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della Pac, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Normativa di riferimento:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007

Allegato E):**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)**

- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6 aprile 2006
- Legge 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro
- l.r. 39/00 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana"
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07

DEFINIZIONI

Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.
Misura	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso il Programma di Sviluppo Rurale.
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per l'invio delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, nonché le procedure di attuazione.
Beneficiario	Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
Autorità di gestione	Regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.
Organismo pagatore	Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un

Allegato E):***Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013******(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)***

soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

GLOSSARIO

Feasr	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Gal	Gruppo d'azione locale
Pac	Politica agricola comune
Psn	Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale
Psr	Programma di sviluppo rurale
Psl	Piano di sviluppo locale

3.1.3.1 Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese***Premessa***

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

3.1.3.1.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al

Allegato E):**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)**

contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. *Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità*".

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto¹⁰, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per il resto si conferma il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande, purché non antecedenti il 1.1.07 in fase di prima attivazione delle misure e, per gli anni successivi, purché effettuate successivamente il 1 gennaio dell'anno di ricezione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi. Le procedure specifiche di misura possono prevedere condizioni diverse da quelle sopra descritte in casi specifici, in particolare nei casi in cui non è previsto l'invio di una specifica domanda di aiuto.

3.1.3.1.2 Imputabilità, pertinenza e congruità

"...Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

¹⁰ Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

Allegato E):***Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013******(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)***

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

3.1.3.1.3 Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che *"gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili"*.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità* e *controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente effettuati", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eligibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al successivo punto 3.1.3.2.6.

3.1.3.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA***Premessa***

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti; nei singoli bandi per l'assegnazione dei contributi possono essere previste condizioni (una tipologia di investimento e/o una soglia minima riferita all'entità del contributo concesso), per cui la relazione può essere firmata esclusivamente dal richiedente.

Allegato E):**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)****3.1.3.2.1 Investimenti materiali realizzati da privati**

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006¹¹, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, di importo superiore a 5.000 euro, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

¹¹ Articolo 55

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Allegato E):***Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013******(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)******3.1.3.2.2 Investimenti immateriali realizzati da privati***

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Nel caso di domande di sostegno all'acquisizione di certificazioni relative ai sistemi qualità previsti dalla Misura 132, i richiedenti già inseriti in tali sistemi al momento della domanda e i soggetti aderenti per la prima volta ai sistemi di cui al Reg. CE n. 510/06 e Reg. CE n.1493/99 non sono sottoposti all'obbligo della presentazione dei tre preventivi.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.1.3.2.3 Acquisto di materiale usato

E' espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

3.1.3.2.4 Acquisto di terreni

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente."

In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite dai singoli bandi, può essere prevista una percentuale più elevata rispetto a quanto previsto dal regolamento per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente con investimenti non produttivi.

Allegato E):**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)**

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è sono rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;
- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata).

3.1.3.2.5 Acquisto di beni immobili

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purché esista di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

Nei singoli bandi può essere definita una percentuale massima dell'investimento destinato all'acquisto di beni immobili.

3.1.3.2.6 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

“1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) *che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;*
- b) *che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
- c) *che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Allegato E):**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)**

In base a tale articolo e solo nel caso di imprese agricole e forestali, sono ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro, sia l'impiego delle macchine aziendali, previsti e risultanti a consuntivo, devono essere quantificati nella relazione tecnica preliminare e consuntiva.

Sono pertanto ritenuti ammissibili:

- l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezziari regionali.
- gli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad *".. prestazioni volontarie non retribuite"*. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere comparabile con quanto previsto dai prezziari di riferimento (sistema prestabilito di determinazione dei costi standard), certificati da un organismo indipendente dai soggetti competenti per l'istruttoria delle domande;
- d) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezziari regionali o documenti analoghi.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita *"La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata"*.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Nei bandi per la concessione dei contributi può essere fissata una soglia massima, al di sotto di quella prevista dal Reg. CE n. 1974/06, per le spese ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

3.1.3.2.7 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

Le varianti alle caratteristiche dei progetti approvati sono ammesse nel rispetto dei seguenti aspetti:

Allegato E):**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)**

- a) le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario;
- b) sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c) non sono considerate varianti al progetto originario modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa (non più del 10% del totale della spesa ammessa e/o per singola macrotipologia di investimento: macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali), fermo restando il non superamento del contributo concesso in sede di istruttoria, tali modifiche devono comunque essere comunicate all'ufficio istruttore;
- d) le varianti proposte non devono prevedere modifiche in diminuzione delle condizioni di priorità tali da compromettere l'ammissibilità a finanziamento del progetto.

3.1.3.2.8 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Fermo restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.r. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.r. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

3.1.3.2.9 IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni

Allegato E):**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)**

degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme¹².

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

3.1.3.2.10 Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

3.1.3.2.11 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.*

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo punto 3.1.3.2.13, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

3.1.3.2.12 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ogni documento di spesa fornito di:
 - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;

¹² G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35).

Allegato E):**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)**

- importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- utilizza le seguenti modalità di pagamento:
- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
- il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.
- Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.
- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro

Allegato E):***Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013******(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)***

del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

- e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati.

Tutte le spese devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti e tramite assegni.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura, o al pertinente programma o regime di aiuto.

3.1.3.2.13 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del Feasr; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa con la denominazione del gruppo e il logo 'Leader'.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

3.1.3.2.14 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;

Allegato E):**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)**

- b) *siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."*

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

3.1.3.3 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che *"non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:*

a) *IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi¹³ di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);*

b) *interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;*

c) *acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente".*

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

¹³ Il primo comma, paragrafo 5 , articolo 4 della Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE prevede che: "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

Allegato E):**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)**

- a) l'acquisto di: diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché le spese relative alla loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- b) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 prevede:

“investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.”

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione o non consentono di modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati al rispetto delle norme e al miglioramento delle condizioni in materia di igiene e benessere degli animali, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare.

Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono da considerare le seguenti fattispecie:

3.1.3.3.1 Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale;

Allegato E):***Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013******(Versione aggiornato alla DGR. n. 928 del 17/11/2008)***

- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale. “

3.1.3.3.2 Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione di quest'ultima.

Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data del preventivo (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

La sostituzione di impianti di irrigazione è finanziabile solo quando consente l'aumento dell'efficienza irrigua con una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua.

3.1.3.3.3 Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

Allegato F)**Decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007**

Dichiarazione Unica Aziendale

Contenuti, definizioni e procedure

1. Premessa
2. Anagrafe e Fascicolo aziendale
3. Documenti aziendali
4. Fascicolo elettronico
5. Interscambio dati
6. Contenuti dichiarativi essenziali
7. Contenuti dichiarativi complementari ed eventuali
8. Allegati non informatizzabili
9. Imposta di bollo
10. Monitoraggio e statistiche
11. Adesione enti locali
12. Procedimenti amministrativi
13. Comunicazioni tramite DUA
14. Controllo amministrativo ed in loco
15. Affidabilità amministrativa
16. Modalità di compilazione
17. Modalità di sottoscrizione
18. Modalità di presentazione
19. Tempi e termini di presentazione
20. Decesso del titolare o subentro aziendale
21. Archiviazione

1. Premessa

La legge regionale 45/2007 istituisce all'art. 11 la Dichiarazione Unica Aziendale e dispone al comma 5 del medesimo articolo l'attribuzione ad ARTEA della definizione delle procedure di gestione. In forza di tale disposizione il presente documento delinea le modalità di gestione della Dichiarazione Unica Aziendale con riferimento ad alcune fasi del procedimento amministrativo, mentre data la natura di collettore di più istanze occorre talvolta rinviare alle specifiche disposizioni settoriali per quanto attiene alle modalità di gestione e di conclusione dei diversi procedimenti. L'accesso alla Dichiarazione Unica Aziendale è possibile previa iscrizione nell'Anagrafe di ARTEA: per le aziende agricole tale operazione determina l'iscrizione nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole.

2. Anagrafe e Fascicolo aziendale

La legge regionale 45/2007 all'art. 16 istituisce presso ARTEA l'Anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale.

Le aziende che intendono accedere ai benefici pubblici e ad atti di concessione da parte di ARTEA e della Regione Toscana, nell'ambito dei settori e dei programmi operativi da essi definiti, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del Fascicolo aziendale. All'atto dell'inserimento di un nuovo soggetto il sistema effettua la verifica della corrispondenza con i dati

Allegato F)**Decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007**

dell'anagrafe tributaria. Con l'iscrizione all'Anagrafe sono identificate anche le strutture aziendali secondo la loro specifica posizione e tipologia produttiva. Ciascuna azienda iscritta completa la propria posizione amministrativa con l'indicazione delle coordinate bancarie ed ha l'obbligo del conto unico bancario nei rapporti finanziari con ARTEA.

Alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché ai Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con ARTEA e di documenti ricevuti dalle aziende sono attribuite le seguenti funzioni:

- aggiornamento e conservazione del fascicolo aziendale;
- assistenza procedimentale per la risoluzione di eventuali anomalie presenti nelle dichiarazioni e nelle domande dei produttori e riferibili al mancato aggiornamento dei dati presenti nei fascicoli aziendali.

3. Documenti aziendali

Ogni azienda iscritta nell'Anagrafe è tenuta a mantenere presso la propria sede i Documenti aziendali in originale dichiarati in occasione della iscrizione ed ogni qual volta se ne producono di nuovi all'interno del fascicolo aziendale.

Ove la documentazione sia costituita da giustificativi delle spese effettivamente sostenute o comunque necessari per attestare l'acquisto di beni e servizi, questi dovranno essere tenuti presso l'azienda per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento da parte della competente autorità di gestione. L'azienda in ogni caso deve assicurare la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta.

4. Fascicolo elettronico

Il Fascicolo elettronico raccoglie tutte le informazioni necessarie ad identificare i contenuti essenziali ed eventuali delle aziende. La pubblica amministrazione operante nel sistema informativo di ARTEA concorre a documentare dati, atti ed autorizzazioni di propria competenza in modalità digitale. I dati rilevati dal Fascicolo elettronico sono in automatico trascritti nei corrispondenti campi della Dichiarazione Unica Aziendale. Ove l'azienda rilevi uno scostamento tra quanto proposto nella Dichiarazione Unica Aziendale e quanto risultante dalle proprie informazioni, al fine di scongiurare il determinarsi di anomalie tra dichiarato ed accertato, deve aggiornare il Fascicolo elettronico e solo successivamente sottoscrivere la Dichiarazione. In caso contrario oltre al rischio di veder pregiudicato l'iter delle istanze contenute nella Dichiarazione potrebbe prefigurarsi il più grave reato di dichiarazioni intenzionalmente errate per trarne una illecita percezione di aiuti o di benefici amministrativi. Solo i documenti in originale concorrono ad attestare quanto è contenuto nel Fascicolo elettronico, eventuali copie fornite alla pubblica amministrazione direttamente o per il tramite di soggetti delegati da essa o dall'azienda stessa costituiscono dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

5. Interscambio dati

ARTEA al fine di assicurare la massima qualità delle informazioni inerenti le aziende censite rende disponibile gli strumenti di cooperazione applicativa con altre amministrazioni pubbliche ed ove possibile assicura la massima integrazione tra dati dichiarati e dati pubblici sia attraverso la Dichiarazione Unica Aziendale sia attraverso il Fascicolo elettronico.

6. Contenuti dichiarativi essenziali

Sono considerati contenuti essenziali della Dichiarazione Unica Aziendale tutti gli elementi identificativi dell'azienda ed in particolare:

- a) i dati anagrafici dell'azienda e delle unità produttive ad essa collegate;

Allegato F)**Decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007**

- b) i dati relativi ai fattori necessari e caratterizzanti il ciclo produttivo;
- c) i dati relativi alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti, nonché alle attività dirette alla fornitura di beni o servizi, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità;
- d) il profilo giuridico, tecnico ed economico sia dell'azienda che delle unità produttive;
- e) il ciclo produttivo ed in particolare per le aziende agricole il piano colturale e la consistenza di stalla in relazione alle singole specie allevate, in forma sintetica o, solo nel caso in cui il dichiarante intenda accedere ad aiuti per i quali sia necessario, in forma analitica.

Ove necessario i cicli produttivi esposti nella Dichiarazione Unica Aziendale devono fornire i riferimenti temporali utili a determinarne l'inizio e la fine. Per le aziende agricole vige il termine del 31 maggio per l'effettuazione completa delle semine (Reg. (CE) n. 1782/2003, art. 109), in epoca successiva ogni Dichiarazione Unica Aziendale presentata non potrà che far riferimento al piano colturale a tale data limite, salvo deroghe e casi particolari disciplinati da specifiche norme di settore. Eventuali interventi successivi al 31 maggio avranno effetto sul piano colturale della campagna successiva. Tramite apposita sezione della Dichiarazione Unica Aziendale è assicurata la tracciabilità della successione tra più cicli colturali.

7. Contenuti dichiarativi complementari ed eventuali

Completano la Dichiarazione Unica Aziendale le richieste alla pubblica amministrazione in conseguenza della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale e riconducibili ad uno o più procedimenti delle seguenti categorie:

- accesso a contributi per investimenti
- accesso ad aiuti/premi comunitari e nazionali
- certificazioni, autorizzazioni, concessioni
- iscrizione ad elenchi ed albi pubblici.

La Dichiarazioni Unica Aziendale espone in apposita sezione i procedimenti di possibile compilazione e ricezione.

8. Allegati non informatizzabili

La Dichiarazione Unica Aziendale è di norma priva di allegati non inclusi nelle sezioni del modulo online in quanto dati, fatti e dichiarazioni sono richiesti in sede di costituzione o di aggiornamento del Fascicolo aziendale o detenuti dall'azienda per le esigenze di controllo della pubblica amministrazione.

Eventuali elaborati non gestibili in formato telematico, quali ad esempio elaborati grafici, progettuali, materiale di corredo dei progetti, listini e materiale illustrativo, saranno richiesti nelle fasi istruttorie dalle competenti amministrazioni.

9. Imposta di bollo

L'azienda assolve, ove necessario, all'imposta di bollo apponendo i relativi contrassegni nell'apposito spazio predisposto automaticamente in fase di stampa in calce alla Dichiarazione Unica Aziendale.

Allegato F)**Decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007****10. Monitoraggio e statistiche**

I contenuti tecnici della Dichiarazione Unica Aziendale e quelli derivati dalle istruttorie sono trattati nel rispetto dell'anonimato a fini statistici e di monitoraggio e resi disponibili attraverso il sito pubblico di ARTEA.

11. Adesione enti locali

Entro il 30 settembre di ciascun anno gli enti locali titolari indicano, a cura del legale rappresentante, ad ARTEA quali procedimenti intendono attivare mediante la Dichiarazione Unica Aziendale. ARTEA provvede alla predisposizione dei contenuti dichiarativi specifici ed a seguito di nulla-osta dell'ente richiedente ne dispone la pubblicazione. Nei casi di maggiore complessità ARTEA e l'ente definiscono i reciproci impegni attraverso apposita convenzione. Nei casi di delega è comunque il soggetto delegante a manifestare l'adesione.

12. Procedimenti amministrativi

I procedimenti relativi alle lettere b) c) d) richiamati nell'art. 11 della L.R. 45/2007 una volta compresi nella Dichiarazione Unica Aziendale determinano la produzione di un Modulo istruttorio reso accessibile in modalità telematica alla competente amministrazione titolare del procedimento. ARTEA attribuisce a ciascuna istanza numero e data di protocollo corrispondente alla Dichiarazione Unica Aziendale presentata.

Nel caso che nel corso dell'anno la Dichiarazione Unica Aziendale non subisca variazioni, si fa riferimento a quella già depositata; qualora si determinino variazioni nei contenuti, la Dichiarazione Unica Aziendale deve essere modificata o integrata in modo corrispondente.

Nei casi previsti la modificazione può determinarsi anche attraverso i documenti inseriti nel Fascicolo elettronico. Ove le modificazioni influiscano su procedimenti per i quali i requisiti sono richiesti in modo perdurante, la perdita degli stessi comporta l'obbligo per l'amministrazione competente di valutarne gli effetti sui procedimenti.

I provvedimenti settoriali delle competenti amministrazioni determinano le specificazioni particolari per la formulazione di ulteriori elementi dichiarativi da parte dell'azienda ed il termine e le modalità di presentazione.

L'avvio del procedimento, le cui informazioni sono contenute nella Dichiarazione Unica Aziendale, avviene in via automatica e non richiede ulteriori adempimenti da parte dell'Ente competente se i contenuti sono ritenuti esaustivi.

Qualora la documentazione richiesta alle aziende non venga prodotta con le modalità ed entro il termine indicato nelle specifiche comunicazioni, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti nel Fascicolo elettronico.

Per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in loco alle ulteriori verifiche ai sensi della normativa vigente.

13. Comunicazioni tramite DUA

ARTEA può comunicare dati e fatti inerenti il Fascicolo elettronico, i procedimenti e gli obblighi dichiarativi dell'azienda attraverso la precompilazione di messaggi in una apposita sezione della Dichiarazione Unica Aziendale e la firma di quest'ultima costituisce attestazione di ricevuta.

Allegato F)**Decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007****14. Controllo amministrativo ed in loco**

Il controllo amministrativo è svolto dalla competente autorità di gestione e comprende i controlli in situ, ove previsti dalla normativa di settore. ARTEA rende disponibile annualmente, con estrazione secondo criteri in parte casuale ed in parte sulla scorta di una analisi di rischio, una percentuale di aziende compatibile con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di controllo, da effettuare secondo le metodologie attese. Il campione e gli esiti dei controlli sono registrati tramite una specifica sezione riservata alle autorità di controllo nell'Anagrafe delle aziende denominato Registro dei controlli.

15. Affidabilità amministrativa

ARTEA attribuisce un rating di affidabilità amministrativa alle aziende finalizzato ad elevare l'efficacia dell'analisi di rischio e conseguentemente dei controlli stessi. Tale attribuzione si avvale sia degli esiti dei controlli, quello amministrativo e quello in loco, che di criteri rappresentativi della correttezza del rapporto intercorso con la pubblica amministrazione (ad esempio il rientro da posizioni debitorie, segnalazioni di autorità circa irregolarità accertate,...).

Il rating amministrativo sarà determinato dal peso dei criteri definiti dai soggetti che intervengono nella filiera dei controlli e più in generale da coloro che hanno interesse ad utilizzare tale informazione.

16. Modalità di compilazione

La compilazione della Dichiarazione Unica Aziendale avviene in modalità esclusivamente telematica. L'azienda può effettuare la compilazione direttamente o per il tramite di suo delegato accedendo in modalità internet al sistema gestionale di ARTEA. L'azienda priva di strumentazione e/o connessione telematica può avvalersi dei punti di accesso resi disponibili da ARTEA e dalle pubbliche amministrazioni locali.

17. Modalità di sottoscrizione

La Dichiarazione Unica Aziendale può essere sottoscritta con firma autografa oppure mediante firma digitale purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. Le istanze e le dichiarazioni di cui si compone la Dichiarazione Unica Aziendale inviate secondo la modalità di firma digitale sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Gli autori delle singole istanze nella loro qualità di compilatori sono identificati dal sistema informatico e provvedono alla chiusura della compilazione. Il titolare dell'azienda provvede con la sottoscrizione finale a dare validità giuridica alle istanze contenute nella Dichiarazione Unica Aziendale.

La mancata sottoscrizione della Dichiarazione Unica Aziendale comporta la nullità della stessa e conseguentemente delle istanze in essa contenute.

18. Modalità di presentazione

La Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma digitale secondo le modalità operative previste da ARTEA è considerata contestualmente ricevuta ed è possibile verificare nel sistema l'avvenuta protocollazione.

In alternativa alla firma digitale la Dichiarazione Unica Aziendale al termine della compilazione on-line viene stampata nelle modalità proposte dal sistema e deve essere sottoscritta con firma autografa, quindi deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

a) CAA convenzionato, con preferenza a quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale

Allegato F)**Decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007****b) ARTEA**

Allo sportello la Dichiarazione Unica Aziendale può pervenire a mezzo posta o consegna a mano:

-a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR

445/2000;

-tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità

valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della stessa e nei casi di raccomandata anche della data di inoltro nel sistema informativo. La consegna deve avvenire di norma presso lo sportello del CAA tenutario del fascicolo, nei casi in cui la Dichiarazione Unica Aziendale pervenga ad un CAA diverso questo procede ad eseguire tutte le operazioni previste per la ricezione e provvede successivamente a consegnarla al CAA competente. Il sistema informativo dispone la conseguente fase di protocollo telematico.

Se non diversamente previsto e qualora il termine di presentazione di una istanza scade di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo: tale disposizione si applica solo nei casi di Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta in forma autografa.

19. Tempi e termini di presentazione

Fatto salvo il rispetto dei tempi stabiliti dai singoli provvedimenti settoriali, la Dichiarazione Unica Aziendale può essere compilata durante tutto l'arco dell'anno. Ogni Dichiarazione successiva alla prima aggiunge nuove richieste e mantiene le informazioni delle precedenti se non modificate. In ogni caso è tenuta la traccia delle singole richieste ed i riferimenti inerenti le date di inoltro, nei casi di raccomandata, di ricezione e di protocollo. Ogni variazione intervenuta ed incidente con il procedimento amministrativo in corso sono valutati dalla competente amministrazione.

20. Decesso del titolare o subentro aziendale

In caso di decesso o di subentro aziendale avvenuto durante il periodo di riferimento della Dichiarazione Unica Aziendale gli interessati fanno pervenire tempestivamente ad ARTEA o al tenutario del Fascicolo aziendale la seguente documentazione:

- Copia certificato di morte;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la linea ereditaria;
- Delega di tutti i coeredi (se presenti) alla riscossione dei premi su procedimenti in corso, unitamente al documento di identità in corso di validità;
- Certificato di attribuzione dell'eventuale partita IVA del nuovo intestatario o dichiarazione di non possesso di partita IVA;
- Indicazione delle coordinate bancarie (numero c/c, codice ABI e CAB).

ARTEA, gli Enti Locali o il tenutario del Fascicolo aziendale tracciano nel Fascicolo elettronico il raccordo tra cessato e subentrante tramite i relativi CUAA. Allo scopo sarà inserita nel fascicolo aziendale la relativa documentazione attestante la linea ereditaria e gli eventuali impegni pluriennali in essere assunti dal subentrante/i.

Allegato F)***Decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007*****21. Archiviazione**

La Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta in modalità autografa presentata in qualsiasi delle modalità indicate è raccolta al termine di ogni anno e tenuta nell'archivio storico di ARTEA. Fino al collocamento in archivio la Dichiarazione Unica Aziendale è consultabile presso la struttura ricevente. ARTEA può predisporre annualmente il piano di sostituzione della Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma autografa mediante il corrispondente archivio informatico. I documenti in originale che completano la fase istruttoria sono tenuti dalle competenti amministrazioni con adeguati criteri di sicurezza e prontamente reperibili in occasione di qualsivoglia controllo.

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO SUPERFICI NON AGRICOLE AI SENSI DEL REG. C.E. N. 1698/05 MISURA 223

Realizzazione di imboschimenti aree periurbane; realizzazione di fasce tamponi e filari

Impianto misto sesto a quadrato 4,5x4,5 pari a 494 piante per ettaro ed arbusti intercalati a m. 2,25

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05/03/07 B.U.R.T. n. 12, parte II Suppl. 33 del 21.03.2007)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO						
7	Decespugliamento meccanico eseguito in terreni debolmente invasi (<30%)	€ 523,25	€ 455,02	ha	1	€ 455,02	
22	Rippatura incrociata, profondità cm. 70 interasse 80 cm. Terreno con pendenza massima 25%	€ 348,84	€ 303,35	ha	1	€ 303,35	
24	Seconda lavorazione del terreno precedentemente rippato: esecuzione di aratura superficiale ed amminutamento se necessario terreno pianeggiante	€ 187,98	€ 163,47	ha	1	€ 163,47	
26	Fertilizzazione di fondo a base di fertilizzanti o di letame e oneri per l'acquisto del concime, trasporto, distribuzione	€ 385,00	€ 334,80	ha	1	€ 334,80	
30	Erpicatura incrociata con erpice a dischi	€ 191,86	€ 166,84	ha	1	€ 166,84	
TOTALE COSTI LAVORAZIONI TERRENO						€ 1.423,47	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzo al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE						
18	Squadro del terreno precedentemente livellato per impianto di 494 piante/ha + 494 arbusti/ha	€ 409,76	€ 356,33	ha	1	€ 356,33	
35	Apertura di buche con colpo di vanga in terreno precedentemente lavorato	€ 0,39	€ 0,34	n.	988	€ 335,07	
40	Acquisto Pianta e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	Radice nuda 1,39	€ 1,21	n.	494	€ 597,12	
40	Acquisto Pianta e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	494	€ 923,60	
41	Messa a dimora piantine a radice nuda in terreno precedentemente	€ 0,76	€ 0,66	n.	494	€ 326,48	
42	Messa a dimora piantine in fitocella in terreno precedentemente lavorato	€ 1,33	€ 1,16	n.	494	€ 571,34	
TOTALE COSTI MESSA A DIMORA PIANTE						€ 3.109,95	
	C) ALTRI INTERVENTI						
50	Acquisto pali tutori h=m.2.5/3 e d. in testa = cm. 5	€ 2,50	€ 2,17	n.	124	€ 269,58	
51	Trasporto e messa a dimora dei pali tutori (con altezza di m. 2,5/3)	€ 1,51	€ 1,31	n.	124	€ 162,82	
56	Pacciatura piantine compreso acquisto e messa in opera	€ 1,19	€ 1,03	n.	988	€ 1.022,41	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
54	Protezione individuale shelters in polipropilene	€ 9,51	€ 8,27	n.	124	€ 1.025,47	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	988	€ 764,66	
TOTALE ALTRI INTERVENTI						€ 3.244,93	
Sommano						€ 7.778,35	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 777,84	
TOTALE COSTI IMBOSCHIMENTO						€ 8.556,19	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 7.700,00	
	CURE CULTURALI I ANNO						
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	50	€ 120,87	
			0,00	n.			
40	Acquisto Pianta e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	50	€ 93,48	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	988	€ 764,66	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
60	Cure colturali all'impianto consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 156,96	€ 136,49	ha	1	€ 136,49	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in arboricoltura da legno	€ 0,32	€ 0,28	n.	494	€ 137,47	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10%				1	€ 125,30	
TOTALE COSTI						€ 1.378,27	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 1.200,00	
	CURE COLTURALI I I ANNO						
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (follanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	25	€ 60,44	
			0,00	n.			
40	Acquisto Pianta e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	25	€ 46,74	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	988	€ 764,66	
60	Cure colturali all'impianto consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 156,96	€ 136,49	ha	1	€ 136,49	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in arboricoltura da legno	€ 0,32	€ 0,28	n.	494	€ 137,47	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
64	Potature di formazione	€ 0,59	€ 0,51	n.	494	€ 253,45	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10 %					€ 139,92	
TOTALE COSTI						€ 1.539,17	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 1.200,00	
	CURE COLTURALI III ANNO						
60	Cure colturali all'impianto consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 156,96	€ 136,49	ha	1	€ 136,49	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in arboricoltura da legno	€ 0,32	€ 0,28	n.	494	€ 137,47	
65	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	494	€ 549,87	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC =10 %					€ 82,38	
TOTALE COSTI						€ 906,21	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 600,00	
	CURE COLTURALI IV ANNO						
60	Cure colturali all'impianto consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 156,96	€ 136,49	ha	1	€ 136,49	
65	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	494	€ 549,87	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO SUPERFICI NON AGRICOLE AI SENSI DEL REG. C.E. N. 1698/05 MISURA 223

Realizzazione di boschi permanenti

Impianto misto sesto a quadrato 3x3 pari a 1100 piante per ettaro

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05/03/07 B.U.R.T. n. 12, parte II Suppl. 33 del 21.03.2007)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO						
7	Decespugliamento meccanico eseguito su terreni debolmente invasi (<30%)	€ 523,25	€ 455,02	ha	1	€ 455,02	
31	Apertura manuale di buche (40x40x40) in terreno sciolto	€ 2,38	€ 2,07	n.	1100	€ 2.276,61	
			€ 0,00				
26	Fertilizzazione di fondo a base di fertilizzanti o di letame e oneri per l'acquisto del concime, trasporto, distribuzione	€ 385,00	€ 334,80	ha	1	€ 334,80	
			€ 0,00				
TOTALE LAVORAZIONI/TERRENO						€ 3.066,43	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzo netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE						
18	Squadro del terreno precedentemente livellato per impianto di 1100 piante/ha	€ 409,76	€ 356,33	ha	1	€ 356,33	
40	Acquisto Pianta e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	Radice nuda 1,39	€ 1,21	n.	600	€ 725,25	
40	Acquisto Pianta e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	500	€ 934,82	
41	Messa a dimora piantine a radice nuda in terreno precedentemente	€ 0,76	€ 0,66	n.	600	€ 396,54	
42	Messa a dimora piantine in fitocella in terreno precedentemente lavorato	€ 1,33	€ 1,16	n.	500	€ 578,28	
TOTALE COSTI MESSA A DIMORA PIANTE						€ 2.991,22	
	C) ALTRI INTERVENTI						
51	Acquisto canne di bambù	€ 2,50	€ 2,17	n.	278	€ 604,37	
52	Trasporto e messa a dimora di canne di bambù	€ 0,96	€ 0,83	n.	278	€ 232,08	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	1100	€ 851,34	
TOTALE ALTRI INTERVENTI						€ 1.687,79	
Sommano						€ 7.745,43	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10 %					€ 774,54	
TOTALE COSTI IMBOSCHIMENTO						€ 8.519,97	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 7.700,00	
	CURE COLTURALI I ANNO						
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	100	€ 241,75	
40	Acquisto Piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	100	€ 186,96	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	1100	€ 851,34	
59	Cure colturali all'imboschimento consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in nuove piantagioni forestali	€ 0,32	€ 0,28	n.	500	€ 139,14	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10 %				1	€ 160,12	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
TOTALE COSTI						€ 1.761,30	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 1.200,00	
	CURE COLTURALI II ANNO						
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	50	€ 120,87	
40	Acquisto Pianta e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	In contenitore 2,15	€ 1,87	n.	50	€ 93,48	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	1100	€ 851,34	
59	Cure colturali all'imboschimento consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in nuove piantagioni forestali	€ 0,32	€ 0,28	n.	500	€ 139,14	
64	Potature di formazione	€ 0,59	€ 0,51	n.	500	€ 256,53	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10 %					€ 164,34	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
TOTALE COSTI						€ 1.807,70	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 1.200,00	
	CURE COLTURALI III ANNO						
59	Cure colturali all'imboschimento consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti in nuove piantagioni forestali	€ 0,32	€ 0,28	n.	500	€ 139,14	
65	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	500	€ 556,54	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10 %					€ 87,77	
TOTALE COSTI						€ 965,45	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 600,00	
	CURE COLTURALI IV ANNO						
59	Cure colturali all'imboschimento consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO SUPERFICI NON AGRICOLE AI SENSI DEL REG. C.E. N. 1698/05 MISURA 223

Realizzazione di impianti con piante miccorrizzate con tartufi

Impianto misto sesto a quadrato 5x5 pari a 400 piante a ettaro

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05/03/07 B.U.R.T. n. 12, parte I I Suppl. 33 del 21.03.2007)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzo netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO						
7	Decespugliamento meccanico eseguito su terreni debolmente invasi (<30%)	€ 523,25	€ 455,02	ha	1	€ 455,02	
22	Rippatura incrociata, profondità cm. 70 interasse 80 cm. Terreno con pendenza massima 25%	€ 348,84	€ 303,35	ha	1	€ 303,35	
24	Seconda lavorazione del terreno precedentemente rippato: esecuzione di aratura superficiale ed amminutamento se necessario terreno pianeggiante	€ 187,98	€ 163,47	ha	1	€ 163,47	
26	Fertilizzazione di fondo a base di fertilizzanti o di letame e oneri per l'acquisto del concime, trasporto, distribuzione (*)	€ 385,00	€ 334,80	ha	1	€ 334,80	
30	Erpicatura incrociata con erpice a dischi	€ 191,86	€ 166,84	ha	1	€ 166,84	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
TOTALE COSTI LAVORAZIONI TERRENO						€ 1.423,47	
	B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE						
16	Squadro del terreno precedentemente livellato per impianto di 400 piante/ha	€ 303,60	€ 264,01	ha	1	€ 264,01	
35	Apertura di buche con colpo di vanga in terreno precedentemente lavorato	€ 0,39	€ 0,34	n.	400	€ 135,66	
40	Acquisto Pianta micorrizata e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	€ 13,92	€ 12,10	n.	400	€ 4.841,93	
40			€ 0,00				
41			€ 0,00				
42	Messa a dimora piantine in fitocella in terreno precedentemente lavorato	€ 1,33	€ 1,16	n.	400	€ 462,63	
TOTALE COSTI MESSA A DIMORA PIANTE						€ 5.704,23	
	C) ALTRI INTERVENTI						
50	Acquisto pali tutori h=m.2.5/3 e d. in testa = cm. 5	€ 2,50	€ 2,17	n.	200	€ 434,80	
51	Trasporto e messa a dimora dei pali tutori (con altezza di m. 2,5/3)	€ 1,51	€ 1,31	n.	200	€ 262,62	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
56	Pacciamatura piantine compreso acquisto e messa in opera	€ 1,19	€ 1,03	n.	200	€ 206,96	
54	Protezione individuale shelters in polipropilene	€ 9,51	€ 8,27	n.	200	€ 1.653,98	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	400	€ 309,58	
TOTALE ALTRI INTERVENTI						€ 2.867,94	
<i>Sommano</i>						€ 9.995,64	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10 %					€ 999,56	
TOTALE COSTI IMBOSCHIMENTO						€ 10.995,21	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 8.700,00	
	CURE COLTURALI I ANNO						
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	40	€ 96,70	
40	Acquisto Pianta micorrizzate e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	€ 13,92	€ 12,10	n.	40	€ 484,19	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	988	€ 764,66	
59	Cure colturali all'impianto di tartuficoltura consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
62	Sfalcio localizzato di erbe infestanti	€ 0,32	€ 0,28	n.	494	€ 137,47	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%		€ 0,00		1	€ 166,50	
TOTALE COSTI						€ 1.831,52	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 1.200,00	
	CURE COLTURALI II ANNO						
63	Risarcimento piantine conifere o latifoglie (fallanze) comprensivo di apertura buche e messa a dimora, escluso costo piantine	€ 2,78	€ 2,42	n.	20	€ 48,35	
40	Acquisto Pianta micorrizzate e oneri di trasporto da vivaio ad azienda	€ 13,92	€ 12,10	n.	20	€ 242,10	
57	Irrigazione di impianto/soccorso compreso approvvigionamento idrico	€ 0,89	€ 0,77	n.	988	€ 764,66	
59	Cure colturali all'impianto di tartuficoltura consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	

Allegato G)

Estratto giustificativi dei pagamenti per l'esecuzione degli impianti e delle cure colturali negli imboschimenti dei terreni dei terreni agricoli e non agricoli (artt. 43 45 Reg. CE 1698/05)

N° VOCI PREZZARIO REGIONALE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO TOTALE	Prezzo unitario come da prezzario al netto spese generali	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	NOTE
	CURE COLTURALI IV ANNO						
59	Cure colturali all'impianto consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
65	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	400	€ 445,24	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 62,72	
TOTALE COSTI						€ 689,96	
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE						€ 600,00	
	CURE COLTURALI V ANNO						
59	Cure colturali all'impianto consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina	€ 209,29	€ 182,00	ha	1	€ 182,00	
65	Potature di formazione e sramatura	€ 1,28	€ 1,11	n.	400	€ 445,24	
	SPESE DI ASSISTENZA TECNICA, GENERALI, ANALISI TERRENI ECC = 10%					€ 62,72	
TOTALE COSTI						€ 689,96	

(*) Nel caso di impianti di piante micorrizzate con tartufo la fertilizzazione è attuabile unicamente tramite ammendamento mediante la distribuzione ed interrimento di calcare granulare o granulati grossolani di rocce calcaree, o di pietrisco calcareo con esclusione di tutti gli altri fertilizzanti